

Studio legale
AVV. FRANCESCO VENTURI
Via Garibaldi n.38
Tel. 0763/343301 - Fax 0763/393924
05018 O R V I E T O

Studio legale
AVV. MARCO TAMBURINI
Via del Paradiso n.6
Tel. e fax 0763/343474
05018 O R V I E T O

TRIBUNALE CIVILE DI TERNI

Sezione Lavoro

RICORSO

Per la **dott.ssa CLAUDIA MATTIONI** (C.F. MTTCLD62M61G148A) nata ad Orvieto il 21.07.1962 e residente ad Orvieto in via del Paradiso n. 6, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Marco Tamburini (C.F. TMBMRC56E29A949P – fax 0763/343474 - PEC avvmarcotamburini@puntopec.it) e dall'avv. Francesco Venturi (C.F. VNTFNC61E08G148H - fax 0763/393924 – PEC avvfrancescoventuri@cnfpec.it), entrambi del Foro di Terni, che dichiarano di voler ricevere presso questi indirizzi, ai sensi dell'art.125 comma I° c.p.c. nonché dell'art.135 comma 3° c.p.c., ogni comunicazione e notifica; ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo ad Orvieto in via Garibaldi n.38, giusta procura in calce al presente ricorso,

C O N T R O

CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE con sede in Piazzale Aldo Moro, 7 00185 – Roma, c.f. 80054330586, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

NONCHE' CONTRO

dott.ssa **EMANUELA FRAPICCINI**, residente a Loreto, CAP 60025 (AN), in via Romagna n.38, c.f. FRPMNL83T53H211H, in qualità di controinteressata,

PER

L'annullamento in parte qua e nei limiti successivamente specificati, della graduatoria pubblicata in data 21 luglio 2024 relativa alla procedura selettiva interna per titoli e colloquio di cui al bando n.



315.63 PR, Area Concorsuale 28, per complessive 57 posizioni di primo ricercatore, II livello professionale, in relazione alla posizione della ricorrente e della controinteressata.

PREMESSO CHE

1. La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del CNR con mansioni di Ricercatore - III livello professionale, e svolge la sua attività presso l'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) di Porano (TR), come dimostrato dall'estratto del cedolino stipendiale (All.0).
2. in data 25/07/2023 (protocollo n. 0013565) la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al bando n. 315.63 PR – per partecipare alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, per n. 1010 posizioni (poi aumentate a 1291) complessive di primo ricercatore II livello professionale (ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006), di cui 57 posti da destinare all'Area Concorsuale 28 "Biodiversità, ecosistemi e risorse biologiche" con decorrenza giuridica ed economica dal primo gennaio 2023 (All.1: bando di concorso - All.2: testo art.15 CCNL 7 aprile 2006 – All.3: domanda di partecipazione/curriculum dott.ssa Mattioni).
3. Concluse le operazioni concorsuali, in data 17 luglio 2024 veniva approvata la graduatoria del concorso in oggetto, graduatoria poi pubblicata in data 21 luglio 2024; la ricorrente veniva inserita nella posizione n.72 (su 57 posti disponibili) con 64,79 punti (cfr. graduatoria, All.4 a pag.4). La dott.ssa Emanuela Frapiccini, cui viene parimenti notificato il presente ricorso, è risultata ultima tra i vincitori del concorso (cioè 57° in graduatoria su 57 posti, cfr. All.4 a fine pag.3) col punteggio di 68,51/100, ed in conseguenza di ciò risulta direttamente controinteressata nel presente giudizio in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto dalla ricorrente essendo destinata a ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento dell'odierno ricorso.
4. Avendo il CNR (lodevolmente) messo a disposizione dei candidati tutte le schede di valutazione contestualmente alla pubblicazione della suddetta graduatoria (in data 21 luglio 2024); la ricorrente ha potuto esaminare i giudizi e giungere alla conclusione di essere stata gravemente



sottovalutata, in particolare in ordine all'attività svolta presso l'ente (sezione II della domanda/curriculum, All.3, pagg. 1-3) ma anche in relazione alle successive sezioni III e IV; il tutto senza alcuna motivazione e con palese disparità di trattamento rispetto ad altri candidati poi risultati tra i vincitori del concorso.

5. Di conseguenza la ricorrente ha presentato al CNR in data 2 agosto 2024 (prot. n.2024-CNR0A00-0278812) una istanza di revisione in autotutela avverso la graduatoria, istanza ampiamente motivata in ordine ai gravi vizi riscontrati nella valutazione della sua attività scientifica illustrata nella suddetta sezione II della domanda, ma anche nella valutazione delle successive sezioni III e IV (All.5 – istanza completa degli allegati alla stessa).
6. Dopo diversi solleciti, il CNR ha risposto negativamente in data 6 novembre 2024, supportando il diniego di revisione con una succinta motivazione con la quale non ha minimamente argomentato nel merito dell'istanza presentata, limitandosi ad opporre il solo concetto di discrezionalità tecnica della Commissione che, come tale, sembra (secondo il CNR) tutto possa giustificare/rendere lecito (All.6 – e-mail di risposta del CNR all'istanza di revisione).
7. Valutando del tutto insufficiente ed immotivata la suddetta risposta, la ricorrente non ha altra scelta per vedere tutelati i propri diritti che presentare il presente ricorso all'intestato Tribunale.

PRELIMINARMENTE IN MERITO ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI TERNI – SEZIONE LAVORO

Come detto sopra (punto 2 delle premesse), il concorso in oggetto è stato bandito ai sensi dell'art.15, comma 5, del CCNL del 7 aprile 2006 come dimostrato dal testo del bando stesso (cfr. All.1, art.1 a pag.3, parte evidenziata in giallo), in quanto la selezione è aperta ai soli dipendenti già inquadrati nel profilo professionale di Ricercatore - III livello, al fine di assegnare la qualifica di Primo Ricercatore - II livello professionale (cfr. All.1, art.2 a pag.4, parte evidenziata in giallo) .

Le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito (sentenza n.8985, 11 aprile 2018, All.7, a pag.8) che *"in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali - le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63,*



comma 4 – né le progressioni meramente economiche, né quelle che comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo. Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore". La piena pertinenza del surriportato principio di diritto al presente caso è altresì bene evidenziata ai punti 1, 2d, 2f e 5 della motivazione della suddetta sentenza (pagg.ne 3, 4 e 5 dell'allegato 7); in particolare al punto 2f (pag.4) è statuita la competenza del giudice ordinario nei casi di controversie relative a procedura riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale riferentesi al conferimento di qualifiche superiore, perché esse sono regolate da procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato; altresì a pag.3 della suddetta sentenza è chiarito che un concorso bandito ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 7 aprile 2006 (come nel caso che ci occupa, cfr. All.1, art.1, a pag.3) non può che riguardare una selezione all'interno di un'area professionale omogenea per il passaggio ad un livello professionale superiore nell'ambito della medesima area funzionale (cfr. All.1, art.2 comma 1, a fine pag.4). Tutto ciò radica pacificamente la giurisdizione dell'adito Tribunale.

MOTIVI DEL RICORSO

1) IL BANDO:

Nel gennaio 2023 il CNR con la pubblicazione del bando n.315.63 PR, ha avviato la selezione per titoli e colloquio per l'assegnazione di n. 1010 (poi elevati a 1291) posizioni di PRIMO RICERCATORE, II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL ENTI DI RICERCA del 7 aprile 2006, con decorrenza giuridica ed economica dal primo gennaio 2023 (All.1, art.9 a fine pag.9).



L'art.1. al secondo comma, prevede la suddivisione delle posizioni da assegnare in 35 diverse Aree Concorsuali ed al terzo comma prevede che il numero di posizioni da assegnare ad ognuna delle diverse Aree, sarà definito successivamente in base al numero delle domande presentate.

L'art.2 stabilisce che alla selezione sono ammessi SOLO i dipendenti CNR con contratto a tempo indeterminato, inquadrati nel profilo professionale di Ricercatore III livello.

L'art.3 indica modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione ed, in particolare, al comma 7, indica le modalità per la presentazione dei propri titoli alla Commissione:
“Per la presentazione della domanda i candidati devono utilizzare le proprie credenziali ufficiali CNR di cui sono già in possesso (credenziali per accedere ai Servizi in Linea per il Personale – SIPER) e procedere, come di seguito illustrato:

- a) Compilare la domanda di partecipazione in formato digitale (le sezioni dati anagrafici e di residenza si compilano automaticamente);*
- b) Compilare i campi concernenti i dati sul posizionamento ed eventualmente sulle interruzioni di carriera;*
- c) Compilare la Sezione 1 del Curriculum professionale inserendo i prodotti/titoli in formato pdf, (selezionando la tipologia prodotti/titoli scelti) nel limite dei 15 valutabili (di cui almeno 10 prodotti), oppure (a scelta del candidato) sino al doppio del numero massimo di quelli valutabili; i prodotti/titoli non inseriti in procedura non saranno valutati dalla Commissione;*
- d) Inserire un unico documento (selezionando la tipologia schede prodotti/titoli scelti) in formato pdf, compilato utilizzando il modello (allegato C), avendo cura di contrassegnare con numerazione progressiva unica i prodotti/titoli riportati nelle schede;*
- e) Nel predetto documento (allegato C) compilare anche l'apposito spazio “Motiva la scelta”;*
- f) Compilare in formato digitale le ulteriori sezioni del curriculum professionale e precisamente:*
 - ✓ Sezione 2 - Contributo e risultati dell'attività, articolata in:*
 - ✓ 2.a) Dimensione 1: Avanzamento delle frontiere della ricerca nei principali settori della conoscenza*



- ✓ 2.b) Dimensione 2: Valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico del Paese;
- ✓ 2.c) Dimensione 3: Supporto tecnico-scientifico e attività di disseminazione e comunicazione della conoscenza
- ✓ Sezione 3 - Prospettive scientifiche e potenziale
- ✓ Sezione 4 - Percorso professionale

g) Inserire un unico documento (selezionando la tipologia ulteriore elenco prodotti/titoli) in formato pdf contenente l'elenco dei prodotti/titoli richiamati nelle sezioni 2 e 4 del curriculum professionale;

L'art.4 stabilisce i criteri per la formazione della Commissione esaminatrice ed, in particolare, prevede al quinto comma che: *“Nel corso della prima riunione, la Commissione procede, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, alla determinazione dei criteri di valutazione.”* Ed, al sesto comma che: *“La Commissione, al termine dei lavori, forma la graduatoria di merito, includendo i candidati che abbiano riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 60/100”*.

L'art.6 in merito alla valutazione del curriculum professionale, stabilisce che: *“Per la valutazione, sulla base degli specifici criteri adottati, la Commissione dispone complessivamente di 80 punti, ripartiti tra le seguenti sezioni:*

- *Sezione 1) Prodotti e Titoli scelti (max 15 di cui almeno 10 Prodotti) max 45 punti.*
Per ciascun prodotto/titolo, la Commissione attribuirà un punteggio analitico, entro il limite massimo di 3 punti a prodotto/titolo;
- *Sezione 2) Contributo e risultati dell'attività max 25 punti*
Il contributo e i risultati dell'attività saranno valutati con un giudizio motivato che tenga in particolare considerazione l'effettivo contributo del candidato nel determinare avanzamenti significativi nell'ambito delle conoscenze inter/multidisciplinari dell'Ente, entro il limite massimo di 25 punti;



- *Sezione 3) Prospettive scientifiche e potenziale* *max 5 punti*
Le prospettive scientifiche e il potenziale saranno valutate con giudizio motivato, tenuto conto degli aspetti innovativi e di beneficio per l'Ente, la comunità scientifica e il Paese, entro il limite massimo di 5 punti;
- *Sezione 4) Percorso professionale* *max 5 punti*
Il percorso professionale sarà valutato con un giudizio motivato su tutte le esperienze professionali e le competenze non valorizzate nelle sezioni precedenti con assegnazione del relativo punteggio, entro il limite massimo di 5 punti;
- *Relativamente alle sezioni 1, 2 e 4, sono valutabili i titoli acquisiti alla data del 31 dicembre 2022.*
- *Il candidato inserirà in procedura, secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 7 lett. g) del presente bando, anche un elenco dei prodotti/titoli richiamati nelle sezioni 2 e 4; detto elenco, che dovrà contenere tutti i riferimenti per l'identificazione dei prodotti/titoli, sarà utilizzato a corredo della valutazione delle suddette sezioni 2 e 4, senza che allo stesso sia attribuito alcun punteggio da parte della Commissione.*

L'art.7 in merito alla valutazione dell'anzianità di servizio e del colloquio stabilisce che: *“Per la valutazione dei candidati sono disponibili ulteriori 20 punti distribuiti nel modo seguente:*

- *Valorizzazione dell'attività svolta presso il CNR* *max 10 punti*
L'attribuzione del punteggio sarà effettuata, nel limite massimo di 10 punti, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio gestione risorse umane in proporzione all'anzianità posseduta nel livello professionale di appartenenza, anche con contratti a tempo determinato.
- *Colloquio* *max 10 punti*
Il colloquio, che potrà essere svolto con modalità telematiche, consisterà in una breve dissertazione sulle esperienze scientifiche e professionali del candidato e sarà finalizzato ad accertare gli obiettivi del candidato, la sua autonomia, la sua visione nell'ambito delle ricerche



di proprio interesse e la capacità di svilupparne ulteriori, l'interesse verso nuove progettualità e la capacità di implementazione di modelli innovativi.

Il diario delle prove colloquio omissis.....

La Commissione avrà a disposizione complessivamente 10 punti per la valutazione del colloquio, sulla base dei criteri stabiliti in sede di prima riunione.”.

2) I CRITERI DI VALUTAZIONE:

La Commissione nominata ai sensi del surriportato art.4 del bando per l'Area concorsuale 28, ha provveduto in data 19 febbraio 2024 a formulare i criteri di valutazione (All.8) per ognuna delle quattro sezioni della domanda dei candidati previste dall'art. 6 del bando, nonché per l'anzianità di servizio e per il colloquio (art. 7 del bando).

In ordine alla valutazione della sezione 2 della domanda di partecipazione/curriculum del candidato (*Contributo e risultati dell'attività – max 25 punti*), la Commissione ha stabilito (All.8, a pag.6):

“Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 1 del bando, la Commissione valuterà il contributo e i risultati dell'attività con un giudizio motivato che tenga in particolare considerazione l'effettivo contributo del candidato nel determinare avanzamenti significativi nell'ambito della conoscenze inter/multidisciplinari dell'Ente”.

Alla luce delle tre dimensioni previste dal bando e di seguito indicate in cui il candidato avrà descritto l'articolazione della sua attività, la Commissione esprimerà il predetto giudizio, e all'assegnazione del punteggio complessivo entro il limite dei 25 punti a disposizione:

- *2/a) Dimensione 1: Avanzamento delle frontiere della ricerca nei principali settori della conoscenza,*
- *2/b) Dimensione 2: Valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico del Paese;*
- *2/c) Dimensione 3: Supporto tecnico-scientifico e attività di disseminazione e comunicazione della conoscenza.*



Alla luce anche delle informazioni/descrizioni richieste ai candidati nell'Allegato B) al bando per la valutazione della Sezione 2, la Commissione definisce i seguenti criteri di valutazione:

CRITERI - Verrà valutata:

- *la partecipazione a gruppi internazionali di ricerca e periodi di ricerca svolti all'estero e le pubblicazioni scaturite da tali attività;*
- *le attività di ricerca svolti in o con altre Istituzioni di ricerca nazionali (su mandato del CNR e durante il servizio prestato nel CNR);*
- *il ruolo di leader raggiunto, il grado di autonomia nella ricerca, l'apertura di nuove linee di ricerca;*
- *la capacità di interagire con discipline diverse e capacità di multidisciplinarietà nell'attività di ricerca;*
- *le attività di disseminazione dei risultati ai più alti livelli (i.e. partecipazioni a Congressi su invito, lezioni alle scuole di dottorato, ecc.);*
- *la capacità di essere chiamato in causa da istituzioni pubbliche e/o private per studi tecnico/scientifici con relativo finanziamento.*

Il giudizio verrà espresso in modalità qualitativa dal valore più alto al più basso:

<i>eccellente</i>	<i>25 pti</i>
<i>ottimo</i>	<i>20 pti</i>
<i>buono</i>	<i>15 pti</i>
<i>discreto</i>	<i>10 pti</i>
<i>sufficiente</i>	<i>5 pti”.</i>

In relazione ai suddetti criteri va ricordato che la valutazione doveva essere fatta dalla Commissione tenendo conto del posizionamento dell'attività del candidato, espresso in termini percentuali, all'interno delle suddette tre dimensioni (2.a – 2.b – 2.c) come espressamente previsto dall'art.3, comma 7, punto *b* del bando (All.1, a fine pag.5, parte evidenziata in celeste), e nell'Allegato B al bando (All.9, a pag.2; parti evidenziate in celeste), documento quest'ultimo espressamente



richiamato nei criteri dalla Commissione (vedi sopra a fine pagina precedente, parte sottolineata). Ed infatti la struttura della domanda di partecipazione relativa alla sezione 2 prevedeva tre parti distinte (le tre dimensioni appunto, ognuna con la sua specifica intestazione), parti che il candidato doveva riempire con l'indicazione delle attività da lui svolte che, a suo giudizio, meglio rappresentavano ogni singola dimensione (cfr. ad es, il curriculum della ricorrente, All.3, pag. 1-3) Nel medesimo Allegato B al bando erano poi esplicitate le modalità cui i candidati dovevano attenersi per presentare le proprie attività da valutare (All.9, pagg.4 e 5, parti evidenziate in giallo). È bene anche sottolineare che il bando (All.1, art.6 a pag.8 oppure sopra a pag.6) ha attribuito alla valutazione di tale sezione una particolare rilevanza, riservando un massimo di 25 punti (su 80 in totale della valutazione del curriculum) alla suddetta sezione; rilevanza senz'altro condivisibile atteso che tale sezione considera i risultati dell'attività scientifica del candidato, declinati secondo le tre dimensioni (2.a -2.b – 2.c) surricordate.

In ordine alla valutazione della sezione 3 della domanda di partecipazione/curriculum del candidato (*Prospettive scientifiche e potenziale – max 5 punti*), la Commissione ha stabilito (All.8, a pag.7):

“Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 1 del bando, la Commissione valuterà le prospettive scientifiche e il potenziale con giudizio motivato, tenuto conto degli aspetti innovativi e di beneficio per l’Ente, la comunità scientifica e il Paese.

Alla luce anche delle informazioni/descrizioni richieste ai candidati nell’Allegato B) al bando per la valutazione della Sezione 3, la commissione definisce i seguenti criteri di valutazione:.

CRITERI - Verrà valutata:

- la capacità produttiva del candidato (n. medio di pubblicazioni censite ISI/anno per gli ultimi 5 anni, salvo periodi di congedo per maternità o malattia);*
- la capacità di attrarre risorse da progetti competitivi, soprattutto internazionali;*

Il giudizio verrà espresso in modalità qualitativa dal valore più alto al più basso:

eccellente

5 pti



<i>ottimo</i>	<i>4 pti</i>
<i>buono</i>	<i>3 pti</i>
<i>discreto</i>	<i>2 pti</i>
<i>sufficiente</i>	<i>1 pti”.</i>

In ordine alla valutazione della sezione 4 della domanda di partecipazione/curriculum del candidato (*Percorso professionale – max 5 punti*), la Commissione ha stabilito (All.8, a pag.7):

“Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 1 del bando, la Commissione valuterà il percorso professionale con giudizio motivato, su tutte le esperienze professionali e le competenze non valorizzate nelle sezioni precedenti.

Alla luce anche delle informazioni/descrizioni richieste ai candidati nell’Allegato B) al bando per la valutazione della Sezione 4, la commissione definisce i seguenti criteri di valutazione:.

CRITERI

Verranno valutate tutte le esperienze professionali non precedentemente considerate, con particolare riguardo, ad esempio, al periodo passato in altre Istituzioni pubbliche o private prima dell’ingresso nel CNR, e tutte le attività di trasferimento tecnologico.

Il giudizio verrà espresso in modalità qualitativa dal valore più alto al più basso:

<i>eccellente</i>	<i>5 pti</i>
<i>ottimo</i>	<i>4 pti</i>
<i>buono</i>	<i>3 pti</i>
<i>discreto</i>	<i>2 pti</i>
<i>sufficiente</i>	<i>1 pti”.</i>

3) LA VALUTAZIONE DELLA DOTT.SSA MATTIONI

Come ricordato nelle premesse, la dott.ssa Mattioni è risultata 72° nella graduatoria di merito per l’Area concorsuale 28 (All.4, a pag.4), col punteggio finale di 64,79/100. Le sei singole componenti del punteggio finale si evincono dalla scheda di valutazione compilata dalla Commissione (All.10, pagg. 1-4) relativamente alle quattro sezioni del curriculum (art.6 del bando, All.1); e dalla



convocazione per il colloquio (All.10, pag.5, parte evidenziata in giallo) nonché dalla scheda dei colloqui tenuti il giorno 17/06/2024 (All.10, pag.6, parte evidenziata in giallo) relativamente alla valutazione del Colloquio e dell'anzianità di servizio (art. 7 del bando, All.1). Tali punteggi sono:

Sezione 1) Prodotti e Titoli scelti	punti 36/45
Sezione 2) Contributo e risultati dell'attività	punti 10/25
Sezione 3) Prospettive scientifiche e potenziale	punti 2/5
Sezione 4) Percorso professionale	punti 3/5
Valorizzazione dell'attività svolta presso il CNR	punti 3,79/10
Colloquio	punti 10/10

Considerando che il voto attribuito al quinto punteggio (Valorizzazione dell'attività svolta presso il CNR) era determinato dalla mera anzianità di servizio sulla base dei dati forniti dall'Ufficio gestione risorse umane, e che quindi la sua determinazione è esente da qualunque forma di discrezionalità, COLPISCONO qualunque osservatore, le valutazioni scarse delle sezioni 2, 3 e 4 (in particolare della sezione 2) confrontate con la valutazione eccellente del colloquio! Ed infatti la ricorrente intende col presente ricorso dimostrare **il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza, inosservanza degli autolimiti e disparità di trattamento** nel quale è incorsa la Commissione in ordine alla valutazione della sezioni 2, 3 e 4 del curriculum.

4) VIZIO DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Il giudizio della Commissione sulla sezione 2 (*Contributo e risultati dell'attività*) del curriculum della ricorrente (All.10, pag.3) recita: *“Valutazione con giudizio motivato: La candidata si occupa di specie agroforestali anche dal punto di vista genetico. Ha partecipato a numerosi progetti sia Nazionali sia Internazionali, di alcuni dei quali è stata il responsabile scientifico. Ha vinto due finanziamenti del programma Short Mobility del CNR che le hanno permesso di lavorare per 3 settimane nell'Istituto “Plant Research International” di Wageningen (Olanda) e nell'Università di Extramadura (Spagna). Ha partecipato a progetti regionali (PSR) di cui in*



*alcuni casi, è stata il responsabile scientifico per IRET. Il gruppo di genetica di IRET-CNR è stato inserito in un consorzio per il Sequenziamento del genoma del castagno coordinato dalla Fondazione Edmund Mach di Trento, la candidata è la responsabile per l'istituto IRET. È stata anche responsabile scientifico delle prime ricerche di genetica su popolamenti di specie endemiche del sud Italia di *Alnus cordata* e *Quercus trojana* e della specie del Sud America (Cile Argentina) *Auracaria auracana*. È stata inserita nelle ricerche del Centro Nazionale per la biodiversità (NBFC), fa parte dello spoke 4.3 ed è responsabile dell'attività di genomica e genetica del gruppo IRET.*

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 10 (Discreto)''.

Il giudizio della Commissione sulla sezione 3 (*Prospettive scientifiche e potenziale*) del curriculum della ricorrente (All.10, pag.3-4) recita: *"Valutazione con giudizio motivato: La candidata in questo momento sta coordinando l'attività del gruppo di genetica dell'IRET relativa al Centro Nazionale Biodiversità (NBFC), attivo nello Spoke 4.3. Naturalmente tale attività continuerà nel prossimo futuro. In particolare si occuperà con il gruppo dell'analisi genomica per valutare la variabilità adattativa di *Alnus cordata* e *Quercus trojana* in differenti condizioni ambientali. Continuerà l'attività di un progetto PSR della regione Lombardia e dal settembre 2022 fino al 2024, parteciperà ad un nuovo progetto coordinato dall'Istituto CNR-IBBA di Milano per la valorizzazione della produzione di castagno in Lombardia. Dalla prima pubblicazione (anno 1991) la candidata ha prodotto fino ad oggi 58 lavori, nell'11% dei quali è primo autore e nel 25% ultimo autore. Negli ultimi cinque anni ha prodotto 14 pubblicazioni.*

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 2 (Discreto)''.

Il giudizio della Commissione sulla sezione 4 (*Percorso professionale*) del curriculum della ricorrente (All.10, pag.4) recita:

"Valutazione con giudizio motivato: Per le sue ricerche ha ricevuto un premio dell'Accademia delle Scienze Spagnola (2019). Le ricerche che ha coordinato per valutare la variabilità genetica di specie antiche di pomodoro e albicocco e visciola si sono rivelate un innovativo strumento da utilizzare per la certificazione DOP. La candidata è Editore per la rivista Forests. Ha fatto parte



del comitato scientifico del XIII Congresso SISEF e del convegno Internazionale sul VII Castagno. Ha ricevuto la nomina di rappresentante supplente per il CNR presso l'Unione Mondiale per la conservazione della Natura -IUNC. Ha tenuto lezioni in diverse Università ed è stata tutor di studenti in tesi.

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 3 (Buono)".

Ebbene, la mera lettura dei giudizi surriportati evidenzia la mancanza di qualsivoglia motivazione per il punteggio assegnato! Il "giudizio motivato" imposto dall'art.6 del bando (All.1, a pag.8), ribadito nei criteri di valutazione (All.8, a pag.6) per ognuna delle tre sezioni si presenta come una mera elencazione di attività svolte. Il CdS (sez. VI n. 2331/2003) ha chiarito che: *"Non è sufficiente il mero punteggio numerico quale espressione della valutazione relativa a prove concorsuali pubbliche. E', infatti, necessaria un'espressa motivazione che dia conto dell'iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice per giungere ad un certo giudizio. Quantomeno, al punteggio numerico devono accompagnarsi ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire dall'esterno la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, oltre alla dettagliata e preventiva formulazione dei criteri da parte della Commissione, anche l'apposizione di note a margine dell'elaborato o, comunque, l'uso di segni che consentano di individuare gli aspetti della prova valutati non positivamente dalla Commissione stessa".* Nel caso che ci occupa la Commissione avrebbe quindi potuto utilizzare una griglia di valutazione, delle espressioni valutative a margine delle voci riportate, o qualunque altro mezzo idoneo a rendere manifesto il percorso logico compiuto nel rispetto dei criteri di valutazione autoimposti per giungere alla determinazione del punteggio assegnato. Nessuno contesta che la Commissione abbia discrezionalità (amministrativa) nell'operare le sue valutazioni; ma in questo caso l'assenza di qualsivoglia motivazione rende la valutazione operata meramente discrezionale ed immotivata e risulta quindi violato l'obbligo di motivazione del giudizio imposto dal bando!

In particolare si lamenta che **moltissime attività della ricorrente** (come sarà analiticamente dimostrato più avanti) **NON sono state minimamente considerate dalla Commissione** (non compaiono nel "giudizio motivato" surriportato) e NON se ne capisce in alcun modo il perché!



5) VIZIO DI INOSSERVANZA DEGLI AUTOLIMITI, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Come riportato sopra al punto 2 (pag.8 del presente ricorso), la Commissione aveva preventivamente stabilito i criteri per la valutazione delle sezioni 2, 3 e 4 (All.8, pagg.6-8); ebbene per oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, **la violazione degli autolimiti** stabiliti dalla Commissione costituisce un'altra **figura sintomatica di eccesso di potere**. È infatti evidente che una volta che l'amministrazione ha autodisciplinato l'esercizio dei propri poteri discrezionali, essa è tenuta ad osservare le regole che si è data, le quali assumono carattere vincolante. La mancata osservanza determina una **manifesta irragionevolezza della valutazione con conseguente nullità della stessa**.

Nel presente ricorso si metterà quindi alla prova la coerenza della valutazione delle sezioni 2, 3 e 4 del curriculum della ricorrente con i suddetti criteri; ma non solo, estendendo l'analisi al confronto con la valutazione delle medesime sezioni sia della diretta controinteressata (dott.ssa Frapiccini, risultata 57° col punteggio di 68,51/100), che di due candidati che sono risultati molto avanti nella graduatoria dei vincitori del concorso (20° e 29° posto) soprattutto perché hanno ottenuto un punteggio doppio rispetto alla ricorrente (20 punti invece di 10) nella valutazione della sezione 2, risulterà provata anche l'altra figura sintomatica di eccesso di potere costituita dalla **disparità di trattamento!**

I due suddetti vincitori del concorso presi a paragone sono il dott. Fabrizio Bernardi Aubry (risultato 20° col punteggio di 78,6/100, cfr. All.4 a pag.3) ed il dott. Isacco Beritognolo (risultato 29° col punteggio di 75,08/100, cfr. medesimo allegato).

5.1) INOSSERVANZA DEGLI AUTOLIMITI, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA SEZIONE 2 DEL CURRICULUM.

In relazione alla sezione 2 (Contributo e risultati dell'attività) la Commissione aveva stabilito i seguenti criteri (cfr. All.8 a pag.6; criteri già riportati sopra al punto 2 del presente ricorso):



“la Commissione valuterà il contributo e i risultati dell’attività con un giudizio motivato che tenga in particolare considerazione l’effettivo contributo del candidato nel determinare avanzamenti significativi nell’ambito della conoscenze inter/multidisciplinari dell’Ente., la Commissione esprimerà il predetto giudizio, e all’assegnazione del punteggio complessivo entro il limite dei 25 punti a disposizione.., Verrà valutata:

- la partecipazione a gruppi internazionali di ricerca e periodi di ricerca svolti all’estero e le pubblicazioni scaturite da tali attività;*
- le attività di ricerca svolti in o con altre Istituzioni di ricerca nazionali (su mandato del CNR e durante il servizio prestato nel CNR);*
- il ruolo di leader raggiunto, il grado di autonomia nella ricerca, l’apertura di nuove linee di ricerca;*
- la capacità di interagire con discipline diverse e capacità di multidisciplinarietà nell’attività di ricerca;*
- le attività di disseminazione dei risultati ai più alti livelli (i.e. partecipazioni a Congressi su invito, lezioni alle scuole di dottorato, ecc.);*
- la capacità di essere chiamato in causa da istituzioni pubbliche e/o private per studi tecnico/scientifici con relativo finanziamento.”*

Nel prosieguo si procederà analiticamente alla verifica della rispondenza ai suddetti criteri delle valutazioni della Commissione in merito alla sezione 2 della ricorrente e dei tre vincitori di concorso suddetti; si ricorda che la ricorrente ha avuto una valutazione di “discreto” pari a 10 punti, la controinteressata dott.ssa Frapiccini una valutazione di “buono” pari a 15 punti; gli altri due vincitori del concorso (dott.ri Bernardi Aubry e Beritognolo) una valutazione di “ottimo” pari a 20 punti.

5.1/a - confronto sul primo criterio:

La Commissione doveva valutare: *“la partecipazione a gruppi internazionali di ricerca e periodi di ricerca svolti all’estero e le pubblicazioni scaturite da tali attività”;*



- il curriculum della ricorrente espone (All.3, pagg. 1 e 2, parti evidenziate in giallo):

- 1) la pubblicazione di 56 articoli su riviste internazionali, articoli caratterizzati da elevati *ranking* (classificazione di valore scientifico);
- 2) pubblicazioni in collaborazione con enti di ricerca stranieri: Università di Cordoba, di Extremadura, di Santiago di Compostela, del Gloucestershire;
- 3) due periodi di studio all'estero (S.T.M. Short Term Mobility – mobilità di breve durata) presso l'istituto "Plant Research Internazionale" a Wageningen in Olanda, e presso l'Università di Extremadura in Spagna;
- 4) l'iniziativa per due S.T.M. (Short Term Mobility – mobilità di breve durata) del CNR, per un soggiorno in Italia di uno studioso straniero e per un periodo di formazione negli U.S.A. di un assegnista italiano;
- 5) Una pubblicazione ha addirittura ottenuto nel 2019 un premio dall'Accademia delle Scienze Spagnola (cfr. All.3 a pag.2) dimostrando in maniera davvero inequivocabile l'importanza e la dimensione internazionale della ricerca svolta dalla ricorrente!

Ebbene, di tutta questa attività, tutta debitamente documentata (cfr. i continui riferimenti ai documenti allegati alla domanda, analiticamente indicati con l'espressione "ulteriori prodotti") la Commissione ha considerato solo quella sopra riportata al n.3! (cfr. All.10 a pag.3, parti evidenziate in giallo scuro) SENZA alcuna esplicita motivazione. Eppure sembra evidente che ANCHE tutte le altre quattro attività indicate e debitamente documentate dalla ricorrente, integrino perfettamente il criterio valoriale indicato dalla Commissione!

- La dott.ssa Frapiccini si è vista riconosciuta nella propria valutazione (All.11, a pag.3, parti evidenziate in giallo):

- 1) uno S.T.M. presso il Norwegian Research Centre (gruppo di ricerca Marine Okologi);
- 2) la collaborazione nel gruppo di ricerca relativo al progetto BALMAS;
- 3) la collaborazione al progetto scientifico internazionale Ecosee/a, all'interno del Programma Europeo "Guardian of the Sea";



ed in effetti nel suo curriculum (All.12, pagg. 2 e 3, parti evidenziate in giallo) queste risultano essere le sole attività rispondenti al primo criterio.

- Il dott. Bernardi Aubry si è visto riconosciuta nella propria valutazione (All.13, a pag.3, parti evidenziate in giallo):

- 1) la partecipazione a progetti italiani ed europei (Life-Waters, Interreg, Balmas, Vector, Snapshot);
- 2) la collaborazione col Mediterranean Geographical Intercalibration Group;

ed in effetti nel suo curriculum (All.14, pagg. 2 e 4, parti evidenziate in giallo) queste risultano essere le sole attività rispondenti al primo criterio!

- Il dott. Beritognolo si è vista riconosciuta nella propria valutazione (All.15, a pag.3, parti evidenziate in giallo):

- 1) il conseguimento di un dottorato in Francia presso l'Università di Nancy;
- 2) un periodo di lavoro di tre anni presso l'INRA di Orleans con pubblicazioni a primo nome;
- 3) la partecipazione ad importanti progetti nazionali ed internazionali;
- 4) un Grant della Commissione Europea;
- 5) il far parte di non meglio specificati network internazionali di ricerca.

Ma la lettura del curriculum del suddetto (All.16, a pag.1, parti evidenziate in giallo) mostra che l'attività all'estero del dott. Beritognolo (primi due punti della valutazione) è stata svolta prima della sua assunzione al CNR. Tale fatto è pacificamente provato dal testo del curriculum (All.16, a fine pag.2, parte evidenziata in giallo) ove il dott. Beritognolo afferma di essere stato assunto dal CNR nel 2010, mentre tutte le attività svolte in Francia sono antecedenti, dal 1997 al 2000 (basta leggere il curriculum, All.16, a pag.1, parti evidenziate in giallo). Tale circostanza è rilevante in quanto il criterio-guida per la valutazione della sezione 2 dei candidati recita: *“la Commissione valuterà il contributo e i risultati dell'attività con un giudizio motivato che tenga in particolare considerazione l'effettivo contributo del candidato nel determinare avanzamenti significativi nell'ambito della conoscenze inter/multidisciplinari dell'Ente”*! Ricordiamo che tale criterio-guida



era imposto già dal bando (All.1, art.6, a pag.8) ed è stato ribadito dalla Commissione (All.8, a pag.6). Ebbene è evidente che tutta l'attività scientifica svolta dal dott. Beritognolo all'estero PRIMA di entrare al CNR, non può aver determinato *“avanzamenti significativi nell'ambito della conoscenze inter/multidisciplinari dell'Ente”* cioè del CNR, per la semplice ragione che quelle attività furono svolte presso altri enti. In realtà le attività del dott. Beritognolo antecedenti al suo ingresso nel CNR dovevano essere indicate e quindi valutate nella successiva sezione 4, come da indicazioni della Commissione (All.8, a pag.7, parte evidenziata in giallo): *“verranno valutate tutte le esperienze professioni non precedentemente considerate, con particolare riguardo, ad esempio, al periodo passato in altre Istituzioni pubbliche o private prima dell'ingresso nel CNR”*. E così in effetti è stato, infatti nella successiva sezione 4 (All.16, a pag.5, parti evidenziate in giallo) il dott. Beritognolo ha riportato questa sua attività all'estero prima dell'ingresso al CNR e la Commissione ha valutato, di nuovo, tale attività come provato dal giudizio su tale sezione 4 (All.15, a pag.4, parti evidenziate in giallo). Sia chiaro che non si sta qui contestando la validità dell'attività scientifica del dott. Beritognolo, si sta solo argomentando, facendo la comparazione con le attività della ricorrente, che buona parte di quanto riconosciuto al vincitore del concorso non doveva avere un valore significativo nella valutazione della sezione 2, il cui peso in termini di punteggio, non dimentichiamolo, è cinque volte tanto la successiva sezione 4!

Riguardo alla *“la partecipazione ad importanti progetti nazionali ed internazionali”* ed al far parte di *“network internazionali di ricerca”*, non se ne trova traccia nel curriculum del candidato! Probabilmente la Commissione si riferiva all'attività in Francia antecedente all'ingresso al CNR; se così è, abbiamo già argomentato sopra riguardo la scarsa rilevanza che tale attività doveva avere a meno di non violare i criteri autoimposti dalla Commissione.

In conclusione sul punto:

- la ricorrente **ha trascorso due periodi di studio all'estero, la sua partecipazione a gruppi internazionali di ricerca ha prodotto 56 pubblicazioni, ha favorito due STM, ha ricevuto un premio dall'Accademia delle Scienze Spagnola;**



- La dott.ssa Frapiccini **ha trascorso un solo periodo di studio all'estero, la sua partecipazione a gruppi internazionali di ricerca ha prodotto pubblicazioni;**

- il dott. Bernardi Aubry ha partecipato a progetti italiani ed europei ed è stato collaboratore del M.G.I.G.;

- il dott. Beritognolo ha svolto attività di studio all'estero ed ha prodotto pubblicazioni, ma tutto prima del suo ingresso al CNR e quindi, in base ai criteri surricordati, tutta attività non significativamente valutabile nella sezione 2.

appare dimostrato quindi che alla luce del primo criterio è irragionevole considerare l'attività della ricorrente di minor valore tanto rispetto alla controinteressata, quanto (e verosimilmente di più) rispetto ai due vincitori di concorso considerati!

5/b - confronto sul secondo criterio:

La Commissione doveva valutare: *"le attività di ricerca svolte in o con altre Istituzioni di ricerca nazionali (su mandato del CNR e durante il servizio prestato nel CNR)";*

- il curriculum della ricorrente espone (All.3, a pag.2, parti evidenziate in verde):

1) una collaborazione con l'Università di Bari;

2) collaborazioni con l'università della Toscana, l'università La Sapienza, l'università del Molise.

Ebbene tali attività NON sono state assolutamente considerate dalla Commissione! Nella valutazione della ricorrente non se ne fa menzione (cfr. All.10) e non v'è alcuna motivazione a sostegno di tale mancanza; non si può che concludere, quindi, **che la Commissione ha violato il criterio che si era autoimposto!**

- La dott.ssa Frapiccini si è vista riconosciuta nella propria valutazione (All.11, a pag.3, parte evidenziate in verde):

1) collaborazioni con l'università degli studi di Camerino, l'università Politecnica della Marche, l'Università di Bologna;

ed in effetti nel suo curriculum (All.12, a pag.2, parti evidenziate in verde) queste risultano essere le sole attività rispondenti al secondo criterio!



- Il dott. Bernardi Aubry si è visto riconosciuta nella propria valutazione (All.13, a pag.3, parti evidenziate in verde):

1) la collaborazione con la rete italiana dei siti di ricerca a lungo termine (LTER Italia);

2) la collaborazione in progetti con enti locali (Arpav, CORILA, comune di Venezia);

ed in effetti nel suo curriculum (All.14, parti evidenziate in verde) queste risultano essere le sole attività rispondenti al secondo criterio!

- Il dott. Beritognolo si è visto riconosciuta nella propria valutazione (All.15, a pag.3, parti evidenziate in verde):

1) il conseguimento di una posizione di post-doc all'università della Tuscia;

2) un'attività di ricerca svolta anche in collaborazione con enti di ricerca, in ambito di progetti su scala nazionale ed europea;

Ma l'attività presso l'università della Tuscia (primo punto) come già dimostrato sopra, è stata svolta PRIMA dell'assunzione al CNR (cfr. All.16, a pag.1, parti evidenziate in verde) e quindi ritroviamo la problematica dell'applicazione, da parte della Commissione, del criterio-guida che imponeva di dare "*particolare considerazione*" alle sole attività (in questo caso le collaborazioni con altri enti di ricerca) svolte come dipendenti del CNR e su mandato di tale ente! Come espressamente previsto dal criterio in commento. Queste attività, indubbiamente significative, del dott. Beritognolo dovevano essere evidenziate nella successiva sezione 4 del curriculum (come già detto sopra a proposito del primo criterio); cosa che, peraltro, il dott. Beritognolo ha fatto (cfr. All.16 a pag.5, parti evidenziate in verde); ma questo vuol dire che la Commissione non poteva, a meno di non violare i criteri prestabiliti, valutare significativamente tali attività nell'ambito della sezione 2 del curriculum!

Riguardo al secondo punto: nella valutazione non è specificato a quali "enti di ricerca" si stia facendo riferimento. E di nuovo se il riferimento fosse alle attività svolte dal dott. Beritognolo presso l'Università di Nancy e l'INRA di Orleans, va di nuovo considerato che esse non integrano il requisito-guida di avere contribuito a determinare: "*avanzamenti significativi nell'ambito della*



conoscenze inter/multidisciplinari dell'Ente" appunto perché il dott. Beritognolo NON lavorava per il CNR quando ha svolto tali collaborazioni; e non rispecchiano neppure quanto previsto nel criterio in commento e cioè che l'attività sia stata svolta: "su mandato del CNR e durante il servizio prestato nel CNR"!

Rimane quindi solo la collaborazione col comune di Lugnano in Teverina (All.16, a fine pag.3, parti evidenziate in verde), ma NON si tratta di collaborazione con un ente di ricerca!

In conclusione sul punto:

- la ricorrente **ha presentato collaborazioni con quattro università** (cui certamente non si può negare il carattere di "enti di ricerca");
- la dott.ssa Frapiccini **ha presentato collaborazioni con tre università**;
- il dott. Bernardi Aubry ha presentato collaborazione con diversi enti di ricerca (LTER Italia, Arpav. CORILA);
- il dott. Beritognolo ha presentato una collaborazione con un comune della provincia di Terni e diverse collaborazioni con enti di ricerca italiani e stranieri svolte però prima del suo ingresso al CNR.

Risulta quindi assolutamente immotivata la NON considerazione dell'attività della ricorrente, attività che, alla luce del secondo criterio cui la Commissione doveva conformarsi, appare irragionevole valutare meno rispetto sia alla controinteressata che ai due vincitori di concorso considerati! Semmai, di nuovo, appare di maggior valore!

5.1/c - confronto sul terzo criterio:

La Commissione doveva valutare: *"il ruolo di leader raggiunto, il grado di autonomia nella ricerca, l'apertura di nuove linee di ricerca"*;

- il curriculum della ricorrente espone (All.3, a pag.2 e 3, parti evidenziate in celeste) che la suddetta è stata:

- 1) responsabile scientifica per i progetti nazionali ed internazionali di cui ai titoli da 41 a 54 allegati al curriculum;



- 2) responsabile scientifica per CNR/IRET (Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, l'articolazione del CNR ove lavora la ricorrente ed i suddetti vincitori di concorso) per progetti regionali PSR (acronimo per Programma di Sviluppo Rurale);
- 3) responsabile scientifica per IRET nell'ambito del progetto di sequenziamento del genoma del castagno;
- 4) coordinatrice della ricerche sulla variabilità genetica di specie antiche di pomodoro e albicocco;
- 5) responsabile scientifica per le prime ricerche di genetica su popolamenti di specie endemiche del sud Italia;
- 6) responsabile per l'attività di genomica e genetica dell'IRET per lo spoke 4.3, che è il gruppo di lavoro del Centro Nazionale per la biodiversità (NBFC), finanziato dal PNRR;
- 7) responsabile scientifica di una borsa di formazione dell'Università della Tuscia.

La Commissione ha correttamente riconosciuto nella sua valutazione (All.10, a pag.3, parti evidenziate in celeste) queste numerossime attività che senza dubbio integrano il criterio in commento: è infatti di tutta evidenza che essere il responsabile scientifico di un progetto o di un'attività scientifica non può che essere considerato indicativo di una acquisita notevole autorevolezza (leader) ed autonomia nella ricerca.

Ma **altre attività NON sono state considerate!** La ricorrente ha indicato nel curriculum (All.3, a fine pag.1, inizio pag.2, sempre evidenziate in celeste) l'apertura di due nuove linee di ricerca (Landscape Genetics e la ricerca basata sul metodo dell'integrazione di dati climatici con dati genetici), sempre documentandone la rilevanza (con produzioni allegate come "ulteriori prodotti"), **ma di esse non c'è traccia nella valutazione!** Altre due nuove linee di ricerca, quella sulle specie endemiche del sud Italia di *Alnus cordata* e *Quercus trojana* e l'altra sulla *Auracaria auracana* del Sud America, sono sì riportate nel giudizio **ma NON risultano valutate come nuova linea di ricerca**; il tutto senza alcun, apparente, valido motivo visto che esse sono state descritte dalla ricorrente come "innovative" (ad es. quella sul microbioma) ed hanno portato alla produzione di numerosi articoli, due dei quali come primo autore (a primo nome) e tre come ultimo autore (ultimo



nome); ricordiamo che essere primo nome/autore in un articolo scientifico significa essere stato l'autore principale dello stesso; essere ultimo nome/autore significa essere stato il coordinatore della ricerca e quindi aver svolto un ruolo non meno importante dell'autore principale. E tutto, si badi bene, a piena ricaduta sulla conoscenze del CNR e valorizzato nella conseguente valutazione dell'istituto IRET di Porano! Infatti annualmente ogni sede CNR viene valutata sulla base della produzione scientifica realizzata. È ben vero che esse non sono state descritte con le parole "nuove linee di ricerca" ma, evidentemente, dovendo l'attività essere valutata da esperti della materia sarebbe quasi offensivo supporre che alla Commissione tale natura non apparisse chiara. Non a caso la Commissione ha scritto nella valutazione: *"è stata anche responsabile scientifico delle prime ricerche di genetica su popolamenti di specie endemiche del sud Italia.. ... "*, frase che, anche a chi non è della materia, evidenzia una ricerca che non può che essere nuova!

- La dott.ssa Frapiccini si è visto riconosciuta nella propria valutazione (All.11, a pag.3, parte evidenziata in celeste):

- 1) il ruolo di responsabile scientifico e di capomissione in numerose campagne oceanografiche di rilevamento;
 - 2) la partecipazione in qualità di responsabile di Unità Operativa al progetto AgrI-fiSh;
- ed in effetti nel suo curriculum (All.12, a pag.2, parti evidenziate in celeste) queste risultano essere le sole attività rispondenti al terzo criterio!

- Il dott. Bernardi Aubry si è visto riconosciuta nella propria valutazione (All.11, a pag.3, parti evidenziate in celeste) la responsabilità del Modulo 3 NIS Specie Non Indigene.

ed in effetti nel suo curriculum (All.14, a pag.3, parte evidenziata in celeste) questa risulta essere l'unica attività rispondente al terzo criterio!

- Il dott. Beritognolo si è visto riconosciuta nella propria valutazione (All.15, a pag.3, parti evidenziate in celeste):

- 1) l'apertura di nuove linee di ricerca;
- 2) la responsabilità scientifica di piccoli progetti tecnico-scientifici finanziati da convenzioni.



Riguardo al primo punto: nell'intera sezione 2 del curriculum del dott. Beritognolo la parole "linea di ricerca" non compare mai! Compare nella successiva sezione 4 (All.16 alle pagg. 5 e 6, parti evidenziate in celeste) ove, peraltro, il candidato stesso dichiara di "*essersi inserito*" in linee di ricerca preesistenti; non si capisce quindi dove la Commissione abbia rilevato nella sezione 2 (l'unica che doveva essere presa in considerazione ai fini del relativo punteggio) la suddetta circostanza positivamente valutata nel giudizio!

Riguardo al secondo punto: la mera descrizione di "piccoli progetti tecnico-scientifici" contenuta nel curriculum e considerata dalla Commissione nel giudizio, evidenzia come tale fatto non potesse avere una particolare rilevanza.

In conclusione sul punto:

- la ricorrente **ha presentato e si è vista riconosciuta nella valutazione numerose posizione da responsabile scientifica; inoltre ha evidenziato, non vedendole riconosciute senza alcuna motivazione, l'apertura di quattro nuove linee di ricerca.**
- La dott.ssa Frapiccini si è visto **riconosciuta il ruolo di responsabile scientifico e di capomissione in numerose campagne oceanografiche di rilevamento, nonché la partecipazione in qualità di responsabile di Unità Operativa al progetto Agri-fiSh;**
- il dott. Bernardi Aubry si è visto riconosciuta la responsabilità scientifica del Modulo 3 NIS Specie Non Indigene;
- il dott. Beritognolo si è visto riconosciute l'apertura di nuove linee di ricerca (anche se NON indicate come tali nel curriculum) e la responsabilità scientifica di piccoli progetti.

Risulta piuttosto chiaro che anche in relazione al terzo criterio appare arduo ritenere che l'attività della dott.ssa Mattioni abbia un valore inferiore sia a quella della controinteressata che a quelle dei due vincitori di concorso considerati! **Di nuovo appare più coerente col criterio in esame, ritenere il contrario!**

5.1/d - confronto sul quarto criterio:



La Commissione doveva valutare: *“la capacità di interagire con discipline diverse e capacità di multidisciplinarietà nell’attività di ricerca”*;

- il curriculum della ricorrente espone (All.3, parti evidenziate in rosa):

- 1) numerose pubblicazioni scaturenti da ricerche interdisciplinari su differenti specie vegetali, nonché studi sulla diversità genetica di specie animali (a pag.1);
- 2) ideazione e realizzazione di un progetto internazionale interdisciplinare relativo all’analisi del microbioma nell’aria in siti urbani con differente grado di inquinamento (a pag.2).

Ebbene tali attività seppure tutte debitamente documentate (di nuovo tutte fanno riferimento agli allegati al curriculum “ulteriori prodotti”) **NON sono state assolutamente considerate dalla Commissione!** Nella valutazione della ricorrente non se ne fa menzione (cfr. All.10 a pag.1), eppure l’aspetto interdisciplinare di tali attività appare evidente anche al lettore meno preparato in materia!

Sul punto non si può che concludere, quindi, che la Commissione ha violato il criterio che si era autoimposto!

- Nella valutazione della dott.ssa Frapiccini (All.11, pag.3) **non si ravvisa alcun riferimento ad alcuna attività che abbia comportato l’interazione con discipline diverse**; la lettura del giudizio, coerentemente col contenuto del curriculum (All.12), evidenzia che la candidata si è occupata prevalentemente di campagne di rilevamento, cioè di raccolta dati; il che certamente non è un demerito, ma comporta, in relazione a questo specifico criterio, che la Commissione non poteva valorizzare positivamente l’attività della dott.ssa Frapiccini.

- Anche nella valutazione del dott. Bernardi Aubry (All.13, pag.3) non si ravvisa alcun riferimento ad alcuna attività che abbia comportato l’interazione con discipline diverse; la lettura del giudizio, coerentemente col contenuto del curriculum (All.14), evidenzia che il candidato si è occupato solo e sempre di fitoplancton! Di nuovo osserviamo che ciò non è certamente un demerito, ma comporta, in relazione a questo specifico criterio, che la Commissione non poteva valorizzare positivamente l’attività del dott. Bernardi Aubry.



- Il dott. Beritognolo si è visto riconosciuta nella propria valutazione (All.15, a pag.3, parte evidenziata in rosa) l'aver svolta una non meglio specificata *“attività di ricerca multidisciplinare”*. Presumibilmente si tratta di quanto evidenziato dal candidato a pag.3 del suo curriculum (All.16, parti evidenziate in rosa), attività di ricerca in ambito esclusivamente nazionale in collaborazione con enti locali.

In conclusione sul punto:

- la ricorrente **ha presentato e debitamente documentato due attività multidisciplinari (una a carattere internazionale) che, immotivatamente, NON sono state considerate dalla Commissione;**

- sia la dott.ssa Frapiccini che il dott. Bernardi Aubry **non risultano aver presentato e non risulta gli sia stata riconosciuta una qualunque attività multidisciplinare;**

- il dott. Beritognolo ha presentato e si è vista riconosciute e quindi positivamente valutate alcune attività multidisciplinari in ambito nazionale.

Risulta quindi immotivata la NON considerazione delle attività della ricorrente che, alla luce del quarto criterio cui la Commissione doveva conformarsi, appare ragionevole valutare NON meno di quella del dott. Beritognolo e, di certo, di più rispetto agli altri due candidati che risultano NON avere svolto alcuna attività multidisciplinare!

5.1/e - confronto sul quinto criterio:

La Commissione doveva valutare: *“le attività di disseminazione dei risultati ai più alti livelli (i.e. partecipazioni a Congressi su invito, lezioni alle scuole di dottorato, ecc.”;*

- il curriculum della ricorrente espone (All.3, a pag.2 e 3, parti evidenziate in rosso):

- 1) un ruolo da editore per la rivista *Forests*, nonché numerose revisioni per riviste internazionali;
- 2) attività di docenza presso l'università di Cordoba per un corso in Master in Biotecnologia Molecolare;



- 3) la partecipazione al comitato scientifico del XIII congresso SISEF ed al VII convegno internazionale sul castagno; svolgendo in entrambi tali eventi il ruolo di moderatore nelle sessioni relative alla biodiversità;
- 4) funzione di *tutor* per il tirocinio di studenti universitari presso l'istituto IRET di Porano; di correlatore per tesi di laurea triennali e magistrali in Scienze Biologiche e Forestali; di supervisore per le attività di ricerca in laboratorio di dottorandi dell'università della Tuscia e del Molise;
- 5) funzione di responsabile scientifico per un tirocinio formativo della regione Umbria e per i tirocini di assegnisti nell'ambito di progetti PSR delle regioni Umbria e Lombardia;
- 6) attività di coordinamento dell'attività dell'IRET di Porano relative alla divulgazione scientifica per le scuole superiori e per i corsi di laurea dell'università della Tuscia.

Ebbene **NESSUNA di queste attività risulta essere stata considerata dalla Commissione** nella valutazione della ricorrente (cfr. All.10) **e non v'è alcuna motivazione a sostegno di tale mancanza!** **Si ricordi** che i candidati dovevano indicare con un valore percentuale il proprio posizionamento all'interno delle già più volte citate tre dimensioni (2.a – 2.b – 2.c; cfr. All.9, a pag.2; parti evidenziate in celeste), e la ricorrente aveva espressamente scelto un “posizionamento” del 10% proprio sulla dimensione 2.c (cfr. All.3 all'inizio di pag.4); risulta quindi del tutto illogico ed in aperto contrasto con i criteri di valutazione **non aver dato alcuna rilevanza** a tutta la surricordata, significativa, attività della ricorrente!

- la dott.ssa Frapiccini è vista riconosciuta nella propria valutazione (All.11, a pag.3, parti evidenziate in rosso):

- 1) attività di divulgazione scientifica, di tutoraggio e di disseminazione non meglio specificate;
- 2) tutor aziendale per tirocinanti e co-relatore di tesi specialistiche.

Attività che erano state debitamente indicate, anche in modo più ampio, dalla candidata nel proprio curriculum (All.12, a pag.3, parti evidenziate in rosso). È bene precisare che la dott.ssa Frapiccini



aveva scelto un “posizionamento” del 25% in ordine a tale dimensione (cfr. All.12, a fine pag.4-inizio pag.5).

- Il dott. Bernardi Aubry si è visto riconosciuta nella propria valutazione (All.13, a pag.3, parti evidenziate in rosso):

- 1) la partecipazione a commissioni di dottorato;
- 2) la supervisione di una tesi di dottorato alla Stazione Zoologica di Napoli.

Attività che erano state debitamente indicate dal dott. Bernardi nel proprio curriculum (All.14 a pag.4, parti evidenziate in rosso). Anche a proposito del dott. Bernardi ricordiamo che lo stesso aveva espressamente scelto un “posizionamento” del 20% sulla dimensione 2.c (cfr. All.14, all’inizio di pag.5).

- Il dott. Beritognolo si è vista riconosciuta nella propria valutazione (All.15, a pag.3, parte evidenziata in rosso) *“attività di disseminazione in congressi internazionali ed attività di divulgazione”*; e qui la comprensione di quanto scritto dalla Commissione si fa davvero ardua, visto che il candidato aveva espressamente indicato con la percentuale dello 0% il suo “posizionamento” rispetto alla dimensione della disseminazione della propria attività di ricerca! (cfr. All.16 a fine pag.4, parte evidenziata in rosso). Ed infatti, coerentemente con tale scelta, nel curriculum del dott. Beritognolo lo spazio relativo alla suddetta dimensione è stato lasciato in bianco! (cfr. All.16, all’inizio di pag.4, parte evidenziata in rosso). In altri termini: non si riesce proprio a capire perché la Commissione avrebbe riconosciuto al candidato delle attività che il suddetto aveva espressamente indicato come non pertinenti alla sua attività né significative per la sua valutazione, non avendole, perciò, neppure indicate nel curriculum!

In conclusione sul punto:

- la ricorrente **ha presentato e documentate numerose e significative attività di disseminazione e comunicazione della conoscenza e nessuna di esse, senza alcuna motivazione espressa, è stata considerata dalla Commissione!**



- la dott.ssa Frapiccini **ha presentato e si è viste riconosciute e positivamente valutate le attività svolte, attività che non appaiono più significative di quelle della ricorrente ma in ordine alle quali la dott.ssa Frapiccini aveva “puntato” in modo più marcato** (il “posizionamento” al 25% sulla relativa dimensione);
- il dott. Bernardi Aubry ha presentato e si è visto riconosciute e positivamente valutate due sole attività senz’altro pertinenti ma sicuramente meno significative di quelle della ricorrente; anche nel suo caso, peraltro, c’è stato un “posizionamento” maggiore rispetto alla ricorrente (20%);
- il dott. Beritognolo non ha presentato alcunché nel proprio curriculum, escludendo espressamente che tale aspetto della propria attività dovesse essere valutato (posizionamento allo 0%) ma si è visto riconosciuta e quindi positivamente valutata una non meglio identificata attività di disseminazione della conoscenza; il che integra in modo chiarissimo una erronea valutazione da parte della Commissione ascrivibile senz’altro anche alla categoria del mero errore materiale (è stato valutato qualcosa che non doveva essere valutato).

In sintesi risulta assolutamente immotivata la NON considerazione dell’attività della ricorrente che, alla luce del quinto criterio cui la Commissione doveva conformarsi, appare irragionevole valutare meno rispetto ai due vincitori di concorso che si erano “posizionati” su tale criterio! Mentre appare di evidenza solare il maggior valore dell’attività della ricorrente a confronto col candidato (il dott. Beritognolo) che aveva espressamente escluso tale aspetto dalle proprie attività da valutare.

5.1/f - confronto sul sesto criterio:

La Commissione doveva valutare: *“la capacità di essere chiamato in causa da istituzioni pubbliche e/o private per studi tecnico/scientifici con relativo finanziamento”*;

- il curriculum della ricorrente espone (All.3, a pag.2 e 3, parti evidenziate in blu):

- 1) un progetto finanziato dalla regione Puglia per la conservazione di una specie endemica, Q. trojana, per poter poi procedere alla riforestazione.



2) diversi progetti PSR nazionali (acronimo di Programma di Sviluppo Rurale *"Sostegno per la conservazione e l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura"*) finanziati dalle regioni e produttivi di risultati con ricaduta economica sui territori.

Tutte queste attività erano debitamente documentate col riferimento ai titoli allegati (cfr. "ulteriori titoli") ed appaiono anche pienamente rispondenti alla Dimensione 2.b (*Valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico del Paese*) in quanto la ricorrente ha esplicitato i risultati concreti che le attività di ricerca da lei svolte possono/potranno avere (cfr. All.3 a pag.2-3 parti evidenziate e sottolineate in blu). La Commissione ha considerato tali attività scrivendo nella valutazione: *"ha partecipato a progetti regionali (PSR)"* (All.10, a pag.3, parte evidenziata in blu).

- la dott.ssa Frapiccini è visto riconosciuta nella propria valutazione (All.11, a pag.3, parte evidenziata in blu) l'attività di co-autore per un rapporto commissionato, si presume, dalla regione Marche; ed in effetti nel curriculum della suddetta solo questa attività appare pertinente al criterio in commento (cfr. All.12, a pag.4, parte evidenziata in blu).

- Il dott. Bernardi Aubry si è visto riconosciuto nella propria valutazione (All.13, a pag.3, parti evidenziate in blu) il: *"continuo contatto con gli enti locali"*.

- Il dott. Beritognolo si è visto riconosciuta nella propria valutazione (All.13, a pag.3, parte evidenziata in blu) la partecipazione a piccoli progetti finanziati da convezioni.

In conclusione sul punto:

- la ricorrente **ha presentato e documentato significative attività di ricerca finanziate da istituzioni pubbliche non meno di quanto abbiano fatto i tre vincitori di concorso considerati a paragone**; risulta, quindi, ragionevole e logico supporre che in relazione a quest'ultimo criterio previsto dalla Commissione, la ricorrente meriti quantomeno la medesima valutazione riservata agli altri vincitori del concorso!

5.1/g -riassumendo i risultati dell'analisi della rispondenza ai criteri relativi alla sezione 2:



- sul primo criterio: la ricorrente si è vista riconosciuta, immotivatamente, SOLO UNA PARTE dell'attività svolta, attività che anche alla luce del criterio di aver contribuito all'avanzamento delle conoscenze del CNR (e non di altri enti) **appare più significativa** di quella dei vincitori di concorso considerati a paragone;
- sul secondo criterio: la ricorrente NON si è vista riconosciute, immotivatamente, le significative collaborazioni presentate e documentate, collaborazioni che anche alla luce del criterio di aver contribuito all'avanzamento delle conoscenze del CNR (e non di altri enti) **appaiono più significative** di quelle dei vincitori di concorso considerati a paragone;
- sul terzo criterio: la ricorrente si è vista riconosciute le sue numerose attività di responsabile scientifico, ma NON si è vista riconosciute, immotivatamente, l'apertura di diverse nuove linee di ricerca; attività tutte che **appaiono più significative** di quelle riconosciute ai vincitori di concorso considerati a paragone;
- sul quarto criterio: la ricorrente NON si è vista riconosciute, immotivatamente, le significative attività multidisciplinari presentate e documentate, attività che appaiono non meno significative di quelle riconosciute al dott. Beritognolo e, di certo, **sicuramente meritevoli di valutazione positiva** a confronto con gli altri due vincitori che, semplicemente, NON risultano avere svolto alcuna attività multidisciplinare;
- sul quinto criterio: la ricorrente NON si è vista riconosciute, immotivatamente, le numerose e significative attività di disseminazione e divulgazione delle conoscenze svolte anche ad alti livelli, attività che appaiono **non meno significative** di quelle della dott.ssa Frapiccini e del dott. Bernardi Aubry (che avevano comunque scelto un "posizionamento" maggiore su tale dimensione); ma che risultano chiaramente più significative in confronto al dott. Beritognolo che pur avendo espressamente escluso di essere valutato in ordine a tali attività, se le è viste incredibilmente valutate nel giudizio!



- sul sesto criterio: la ricorrente si è vista riconosciute le attività di ricerca finanziate da istituzioni pubbliche, attività che **appaiono non meno rilevanti e significative** di quelle dei vincitori di concorso considerati a paragone.

Anche considerando il “posizionamento” in termini percentuali all’interno delle tre dimensioni (2.a – 2.b – 2.c) che ogni candidato doveva esprimere in relazione alla propria attività (previsto dall’art.3, comma 7, punto *b* del bando ed illustrato sopra a pag.9) e che doveva essere considerato dalla Commissione, il giudizio di evidente sottovalutazione della ricorrente non cambia! La ricorrente aveva infatti espresso un posizionamento del 70% - 20% - 10% (All.3, all’inizio di pag.4); la dott.ssa Frapiccini del 40% - 35% - 25% (All.12, fine pag.4), il dott. Bernardi Aubry del 50% - 30% - 20% (All.12, fine pag.4 inizio pag.5), il dott. Beritognolo del 90% - 10% - 0% (All.12, fine pag.4). Ebbene i risultati della comparazione sui singoli sei criteri suesposti, quantunque non sia facile stabilire una diretta relazione tra tali criteri e le tre dimensioni oggetto del “posizionamento”, non fanno che confermare il suddetto giudizio di grave sottovalutazione. Non v’è dubbio, infatti, che la prima dimensione (*avanzamento delle frontiere della ricerca*) seppure oggetto di un maggior “posizionamento” del dott. Beritognolo, vede altresì la ricorrente averlo ampiamente superato in quantità e qualità, e ciò considerando i primi tre criteri come maggiormente riferentesi a tale dimensione; il “posizionamento” inferiore della dott.ssa Frapiccini e del dott. Bernardi Aubry esclude ancor più marcatamente la possibilità di un confronto paritario con la ricorrente. La seconda dimensione (*valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese*) ha visto i tre candidati “posizionarsi” in modo simile: la ricorrente 20%, la dott.ssa Frapiccini 35%, il dott. Bernardi Aubry 30%, il dott. Beritognolo 10%; ma su questo aspetto, riconducibile al quarto e sesto criterio, abbiamo lamentato e dimostrato la immotivata NON valutazione delle attività della ricorrente tutte debitamente documentate (tramite gli allegati al curriculum), col risultato, quindi, che una corretta valutazione avrebbe dovuto vedere la ricorrente valutata certamente NON meno degli altri. Riguardo la terza dimensione infine (*supporto tecnico-scientifico e attività di disseminazione e*



comunicazione della conoscenza), la ricorrente ha scelto il 10%, la dott.ssa Frapiccini il 25%, il dott. Bernardi Aubry il 20% ed il dott. Beritognolo lo 0%; ed anche qui il confronto sul quinto criterio (che appare quello più direttamente riconducibile a questa dimensione) ha dimostrato la immotivata NON valutazione delle attività della ricorrente tutte debitamente documentate (tramite gli allegati al curriculum); ed anche qui, quindi, una corretta valutazione avrebbe dovuto vedere la ricorrente valutata non meno dei primi due (o poco meno, visto la differenza di “posizionamento”) ma certamente di più del dott. Beritognolo che aveva scelto un “posizionamento” dello 0%!

Sulla base delle argomentazioni suesposte può essere cautelativamente ipotizzato un punteggio di 20 punti (Ottimo) per la valutazione della sezione 2 della ricorrente, valutazione forse anche in difetto rispetto tanto alla valutazione dei dott. Bernardy Aubry e Beritognolo (20 punti), quanto a quella della dott.ssa Frapiccini (15 punti). Ma, sia chiaro, non è intenzione né interesse della ricorrente mettere in dubbio la professionalità ed il valore scientifico dei suddetti; col presente ricorso si contesta solo la disparità di trattamento subita. Peraltro al punto 7 del presente ricorso (vedi infra a pag. 45) verrà ipotizzata una spiegazione per tale disparità di trattamento.

5.2) INOSSERVANZA DEGLI AUTOLIMITI, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA SEZIONE 3 DEL CURRICULUM.

In relazione alla sezione 3 del curriculum (*Prospettive scientifiche e potenziale – max 5 punti*) la Commissione aveva stabilito i seguenti criteri (cfr. All.8 a pag.6; criteri già riportati sopra al punto 2, a pag.10 del presente ricorso):

“Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 1 del bando, la Commissione valuterà le prospettive scientifiche e il potenziale con giudizio motivato, tenuto conto degli aspetti innovativi e di beneficio per l’Ente, la comunità scientifica e il Paese.

Alla luce anche delle informazioni/descrizioni richieste ai candidati nell’Allegato B) al bando per la valutazione della Sezione 3, la commissione definisce i seguenti criteri di valutazione:.

CRITERI - Verrà valutata:



- *la capacità produttiva del candidato (n. medio di pubblicazioni censite ISI/anno per gli ultimi 5 anni, salvo periodi di congedo per maternità o malattia);*
- *la capacità di attrarre risorse da progetti competitivi, soprattutto internazionali;*

Nel prosieguo si procederà analiticamente alla verifica della rispondenza ai suddetti criteri delle valutazioni della Commissione in merito alla sezione 3 della ricorrente e dei tre vincitori di concorso oggetto di comparazione; a tal proposito si ricorda che tutti hanno avuto la medesima valutazione di “discreto” pari a 2 punti.

5.2/a - confronto sul primo criterio:

La Commissione doveva valutare: *“la capacità produttiva del candidato (n. medio di pubblicazioni censite ISI/anno per gli ultimi 5 anni, salvo periodi di congedo per maternità o malattia);* in ordine a tale criterio è necessario precisare che le pubblicazioni ISI sono gli articoli scientifici con revisione internazionale (quindi di particolare rilevanza) ed esse NON dovevano essere indicate dal candidato essendo oggettivamente desumibili da siti specializzati quali, ad es., www.scopus.com, sito che riporta, appunto, solo pubblicazioni ISI edite in ambito scientifico in tutto il mondo.

- Alla ricorrente la Commissione ha riconosciuto: *“dalla prima pubblicazione (anno 1991) la candidata ha prodotto fino ad oggi 58 lavori, nell’11% dei quali è primo autore e nel 25% ultimo autore. Negli ultimi cinque anni ha prodotto 14 pubblicazioni”*, (All.10, fine pag.3, parti evidenziate in giallo); ricordiamo che essere primo autore in un articolo scientifico significa essere stato l’autore principale dello stesso; essere ultimo autore significa essere stato il coordinatore della ricerca e quindi aver svolto un ruolo cruciale nella ricerca e non meno importante dell’autore principale. Ebbene la produzione scientifica della ricorrente sembra, *prima facie*, assolutamente apprezzabile, ma dobbiamo sottolineare che svolgendo la medesima ricerca (oggettiva lo ripetiamo) sul suddetto sito, alla ricorrente risultano 18 pubblicazioni negli ultimi 5 anni (e non 14 come scritto dalla Commissione); inoltre dal 2014 risulta che la ricorrente ha effettuato 29 pubblicazioni, nel 7% delle quali risulta essere primo autore e nel 24% ultimo autore. Tali dati riferiti al periodo



2014/2023 vengono qui evidenziati per effettuare una corretta comparazione con quanto la Commissione ha riconosciuto agli altri candidati.

- Alla dott.ssa Frapiccini la Commissione ha riconosciuto: *“Dalla prima pubblicazione nel 2013, la candidata ha pubblicato in totale 25 documenti, nell’11% dei quali risulta ultimo autore. Negli ultimi cinque anni pubblica 16 lavori”* (All.11, a pag.4, parti evidenziate in giallo); dobbiamo però precisare che utilizzando la medesima suddetta fonte (www.scopus.com) la suddetta risulta essere ultimo autore solo nel 5% dei lavori da lei fatti.

- Al dott. Bernardi Aubry la Commissione ha riconosciuto: *“la sua attività produttiva è stata continua e spesso ha un ruolo preminente nelle pubblicazioni”* (All.13, a pag.3, parte evidenziata in giallo); la Commissione non ha, quindi, quantificato la produzione (perlomeno non ve né traccia nella valutazione, alla faccia della *“giudizio motivato”*), ma utilizzando sempre la medesima fonte ci risulta che il candidato ha prodotto negli ultimi cinque anni solo 9 lavori nei quali non figura MAI come ultimo autore.

- al dott. Beritognolo la Commissione ha riconosciuto: *“La produzione del candidato è discreta ma non continua, con periodi di vuoto”* (All. 15, a fine pag.3, parte evidenziata in giallo). Anche in questo caso la Commissione non ha quantificato la produzione; sempre utilizzando la medesima fonte a noi risulta che il candidato ha prodotto negli ultimi cinque anni solo 7 lavori nel 14% dei quali risulta ultimo autore.

Per meglio evidenziare il punto si allega un documento contenente le sintesi della produzione scientifica dei suddetti, sintesi ricavate dal suddetto sito www.scopus.com, (All. 17). Da tali sintesi non si evince direttamente il valore indicato nel criterio formulato dalla Commissione (*n. medio di pubblicazioni censite ISI/anno per gli ultimi 5 anni*), in quanto esso va calcolato considerando analiticamente l’elenco delle pubblicazioni (il cui elenco iniziale, nelle sintesi allegate, compare a sinistra in basso); ma comunque i dati generali appaiono senz’altro indicativi della significativa differenza di produzione scientifica tra la ricorrente e gli altri tre candidati. Infatti:



la dott.ssa Mattioni ha prodotto 66 lavori, nel 7% è primo autore, nel 24% ultimo autore (All.17, pag.1, parti cerchiare in rosso);

la dott.ssa Frapicchini ha prodotto 30 lavori, nel 43% è primo autore, nel 5% ultimo autore (All.17, pag.2, parti cerchiare in rosso);

il dott. Bernardi Aubry ha prodotto 41 lavori, nel 21% è primo autore, nello 0% è ultimo autore (All.17, pag.3, parti cerchiare in rosso);

il dott. Beritognolo ha prodotto 31 lavori, nello 0% è primo autore, nel 15% è ultimo autore (All.17, pag.4, parti cerchiare in rosso).

In conclusione sul punto:

- la Commissione **ha apertamente riconosciuto quantificandole, la grande mole di pubblicazioni della ricorrente, nonché il “peso” delle stesse** (percentuali di primo ed ultimo autore); peraltro, come detto sopra, alla ricorrente risultano dati oggettivi ancora più lusinghieri.
- Alla dott.ssa Frapicchini la Commissione **ha riconosciuto, quantificandole, una quantità oggettivamente minore di pubblicazioni ed un ugualmente minore “peso” delle stesse** (la percentuale di pubblicazioni come ultimo autore dal 2013).
- Tanto al dott. Bernardi Aubry che al dott. Beritognolo, la Commissione ha riconosciuto una capacità produttiva NON quantificata, nè oggettivata in alcun modo, con buona pace del principio del “*giudizio motivato*”! Come detto sopra, i dati oggettivi ricavabili dal sito SCOPUS evidenziano per entrambi una produzione scientifica meno numerosa e senz’altro meno significativa (sempre in base al criterio della percentuale di pubblicazioni come ultimo autore dal 2013) rispetto alla ricorrente.

In relazione al primo criterio risulta, quindi, ragionevole supporre che la ricorrente meriti una valutazione superiore a tutti e tre i candidati presi a paragone ed, in special modo, nei confronti del dott. Bernardi Aubry e del dott. Beritognolo!

5.2/b - confronto sul secondo criterio:



La Commissione doveva valutare: *“la capacità di attrarre risorse da progetti competitivi, soprattutto internazionali”*. Dalla lettura del criterio sembra chiaro che dovevano essere valorizzate le esperienze/attività che hanno effettivamente prodotto l’attrazione di risorse da progetti nazionali ed internazionali.

- Alla ricorrente la Commissione ha riconosciuto: *“La candidata in questo momento sta coordinando l’attività del gruppo di genetica dell’IRET relativa al Centro Nazionale Biodiversità (NBFC), attivo nello Spoke 4.3. Naturalmente tale attività continuerà nel prossimo futuro. In particolare si occuperà con il gruppo dell’analisi genomica per valutare la variabilità adattativa di *Alnus cordata* e *Quercus trojana* in differenti condizioni ambientali. Continuerà l’attività di un progetto PSR della regione Lombardia e dal settembre 2022 fino al 2024, parteciperà ad un nuovo progetto coordinato dall’Istituto CNR-IBBA di Milano per la valorizzazione della produzione di castagno in Lombardia”* (All.3, a pag.3, parti evidenziate in verde); è agevole rendersi conto della piena rispondenza di tali attività al criterio suindicato; infatti la ricorrente figura sempre come coordinatrice o responsabile scientifica di progetti effettivamente realizzati (Spoke 4,3, numerosi PSR regionali) in ordine ai quali è pertanto dimostrata la capacità di attrarre risorse; del resto la ricorrente nella sezione 3 del curriculum (All.3, a pag.3) ha anche specificato che alcune sue attività sono state finanziate dal PNRR, e ciò costituisce ulteriore dimostrazione della rispondenza delle attività della ricorrente al criterio in commento! Peraltro si lamenta la mancata considerazione (e conseguente valutazione) da parte della Commissione della partecipazione della ricorrente come responsabile scientifico per il CNR nel Consorzio per il sequenziamento del genoma di Castanea sativa coordinato dalla Fondazione Edmund Mach di Trento (All.3, seconda metà di pag.3); e questo perché anche tale attività dimostra la capacità della ricorrente di attrarre risorse trattandosi, di nuovo, di un progetto effettivamente finanziato. Infine appare importante anche quanto riportato dalla ricorrente a fine pag.3 (All.3, fine pag.3, parte evidenziata in verde), laddove riferisce del significativo interesse suscitato dalla sua attività sul castagno all’ultimo congresso su tale tema; Questa precisazione tornerà utile in ordine alla valutazione della candidata seguente.



- Alla dott.ssa Frapiccini la Commissione ha riconosciuto: *“Nei prossimi anni la ricerca della candidata, proseguirà con il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto AgrI-fiSh, ovvero il proseguimento della sperimentazione della nuova dieta sviluppata dallo scarto agricolo. Fa parte di un PRIN 2022 finanziato. In collaborazione con il NORCE, unitamente a quella con Università degli Studi di Camerino, stanno costruendo un partenariato in grado di sviluppare e presentare una proposta progettuale interdisciplinare“*; ebbene la dott.ssa Frapiccini **non compare mai** come coordinatrice dei progetti che le sono stati riconosciuti; quindi la sua funzione non può essere stata cruciale nell'*attrarre risorse da progetti competitivi* (il criterio in commento). La parte finale del giudizio (la parte sottolineata) valorizza un mero progetto, progetto che a tutt'oggi non ha ancora dimostrato niente! Ebbene se tale fatto merita una valutazione positiva allora anche il *significativo interesse suscitato etc.* riferito dalla ricorrente (di cui si è detto sopra) merita una pari valorizzazione positiva a meno di non incorrere nel vizio di disparità di trattamento!

- Al dott. Bernardi Aubry la Commissione ha riconosciuto: *“Come già detto ha partecipato a numerosi progetti di ricerca finanziati da Enti locali, nazionali e sovranazionali. Il candidato condivide fortemente gli interessi e le prospettive portate avanti dal suo Istituto. In particolare lo studio della comunità planctonica tramite il DNA-metabarcoding verrà messo a sistema all'interno delle loro serie temporali, con il DNA-metabarcoding inoltre si prefiggono quindi di analizzare la tendenza della biodiversità a scala planctonica per evidenziare trend e/o modifiche ed associarli ad andamenti a scala globale come i cambiamenti climatici e l'avvicinarsi di 4 eventi estremi. Tali studi verranno affiancati da conte automatiche tramite citofluorimetria a flusso per il fitoplancton e tramite ZooSCAN/FlowCam per il micro e macrozooplankton. Inoltre tramite il DNA-metabarcoding si concentreranno sull'identificazione di gruppi fitoplanctonici specifici di specie criptiche, potenzialmente tossiche (genere Pseudonitzschia). Quindi il candidato seguirà gli indirizzi dell'Istituto di appartenenza”* (All.13, fine pag.3). Ma dalla semplice lettura della sezione 3 del candidato (All.14 a pag.4) non si rileva ALCUN riferimento a progetti nazionali ed internazionali; si rilevano solo le prospettive/idee scientifiche del candidato, idee che appaiono



essere state considerate e quindi valorizzate dalla Commissione nel giudizio, ma dov'è la rispondenza al criterio in commento? Da nessuna parte emerge che il candidato, col proprio lavoro, sia stato in grado di attrarre risorse da progetti competitivi (il criterio in commento).

- Al dott. Beritognolo la Commissione ha riconosciuto: *“è responsabile tecnico-scientifico per il CNR IRET Porano nel progetto PSR Lombardia CASTANEVAL e partecipa ad alcuni progetti per la task 4.5.2 Spoke 4 del progetto PNRR CNBD. Il candidato vorrebbe implementare la relazione fra il concetto di terroir e la diversità genetica. Nel campo della genetica di popolazione, sta avviando una nuova linea di ricerca sulla diversità genetica e l'introggressione nelle specie simpatriche di quercia. Nel campo della genomica, vorrebbe applicare tecniche di genomica funzionale 4 allo studio della fenologia del castagno, per approfondire una linea di ricerca già avviata l'analisi delle relazioni fra struttura genetica e caratterizzazione fenotipica* (All.15, fine pag.3). Ebbene tanto la funzione di responsabile tecnico-scientifico nel progetto PSR Lombardia quanto la partecipazione al progetto Spoke 4, finanziato dal PNRR, appaiono senz'altro attività rispondenti al criterio in commento, ma poi tutto il resto della valutazione della Commissione appare, come per il dott. Bernardi Aubry, incentrata sulle idee/progetti del candidato, di nuovo attività che NON hanno ancora dimostrato di *“poter attrarre risorse da progetti competitivi”*.

In conclusione sul punto:

- la Commissione **ha riconosciuto la capacità della ricorrente di ottenere finanziamenti ma NON per tutte le attività che ha indicato; inoltre la Commissione NON ha tenuto conto, a differenza di quanto avvenuto per gli altri tre candidati considerati, delle prospettive di realizzare progetti in futuro, prospettive peraltro supportate da riscontri oggettivi** (cfr. *“molto interesse hanno suscitato etc. etc.”*, All.3, fine pag.3) **e non da mere idee.**

- Anche alla dott.ssa Frapicchini la Commissione **ha riconosciuto la capacità in commento, ma dato il diverso ruolo dalla stessa svolto (non compare mai come coordinatrice o responsabile scientifica) le attività valutate non possono avere lo stesso peso di quelle presentate dalla ricorrente.**



- Al dott. Bernardi Aubry la Commissione ha riconosciuto la mera partecipazione (quindi alcun ruolo da coordinatore o responsabile scientifico) di non meglio precisati progetti, e poi appaiono positivamente valutate solo idee/progetti che non possono risultare efficaci indicatori della “capacità di attrarre risorse” visto che potrebbero benissimo restare lettera morta!

- Al dott. Beritognolo la Commissione ha riconosciuto la capacità in commento, ma dato il diverso ruolo dallo stesso svolto (non compare mai come coordinatore) le attività valutate non possono avere lo stesso peso di quelle presentate dalla ricorrente, mentre il resto della valutazione è, come per il dott. Bernardi, un elenco di idee/progetti che non possono dimostrare, a meno di non violare gli autolimiti della Commissione, piena rispondenza al criterio in commento.

In relazione al secondo criterio risulta, quindi, ragionevole supporre che la ricorrente meriti una valutazione superiore a tutti e tre i candidati presi a paragone ed, in special modo, nei confronti del dott. Bernardi Aubry e del dott. Beritognolo!

5.2/c -riassumendo i risultati dell’analisi della rispondenza ai criteri relativi alla sezione 3:

- sul primo criterio: la ricorrente si è vista riconosciuta e quantificata pubblicazioni **che risultano superiori sia numericamente che qualitativamente** (percentuale di lavori come ultimo autore) rispetto agli altri candidati considerati; peraltro dalla fonte SCOPUS le pubblicazioni della ricorrente risultano più numerose e più significative.

- sul secondo criterio: la ricorrente **NON si è vista riconosciute, immotivatamente**, alcune attività che pure appaiono rispondenti al criterio, inoltre **NON si è vista riconosciute** prospettive di ricerca (idee/progetti) che invece sono stati considerati e valorizzati per tutti e tre gli altri candidati considerati a paragone.

Sulla base delle argomentazioni suesposte può essere cautelativamente ipotizzato un punteggio di almeno 3 punti (Buono) per la valutazione della sezione 3 della ricorrente.

5.3) INOSSERVANZA DEGLI AUTOLIMITI, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA SEZIONE 4 DEL CURRICULUM.



In relazione alla sezione 4 del curriculum (*Percorso professionale– max 5 punti*) la Commissione aveva stabilito i seguenti criteri (cfr. All.8 a pag.7; criteri già riportati sopra al punto 2, pag.11, del presente ricorso):

“Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 1 del bando, la Commissione valuterà il percorso professionale con giudizio motivato, su tutte le esperienze professionali e le competenze non valorizzate nelle sezioni precedenti.

Alla luce anche delle informazioni/descrizioni richieste ai candidati nell’Allegato B) al bando per la valutazione della Sezione 4, la commissione definisce i seguenti criteri di valutazione:

Verranno valutate tutte le esperienze professionali non precedentemente considerate, con particolare riguardo, ad esempio, al periodo passato in altre Istituzioni pubbliche o private prima dell’ingresso nel CNR, e tutte le attività di trasferimento tecnologico”.

Nel prosieguo si procederà analiticamente alla verifica della rispondenza al suddetto unico criterio delle valutazioni della Commissione in merito alla sezione 4 della ricorrente e dei tre vincitori di concorso suddetti; si ricorda che tanto la ricorrente quanto i dott.ri Beritognolo e Bernardi Aubry hanno avuto la medesima valutazione di “Buono” pari a 3 punti, mentre la dott.ssa Frapiccini è stata valutata “discreto” pari a 2 punti.

5.3 - confronto sull’unico criterio:

La Commissione doveva dunque valutare: *“tutte le esperienze professionali non precedentemente considerate, con particolare riguardo, ad esempio, al periodo passato in altre Istituzioni pubbliche o private prima dell’ingresso nel CNR, e tutte le attività di trasferimento tecnologico”;*

- Alla ricorrente la Commissione ha riconosciuto e valorizzato numerose e significative esperienze professionali (All.10, a pag. 4), ma inspiegabilmente e del tutto immotivatamente la Commissione non ha considerato le molte altre attività indicate dalla ricorrente nella relativa sezione del proprio curriculum! In particolare non sono state considerate (cfr. All.3, a pag.4 e 5, parti evidenziate in giallo):

1. un Dottorato di ricerca con un periodo all’estero,



2. un'attività di ricerca presso l'Istituto per la Cerealicoltura di Foggia,
3. il coordinamento delle attività conto terzi richieste all'IRET di Porano,
4. l'organizzazione del seminario "Genebike" a Porano,
5. la nomina a commissario nei concorsi CNR per ricercatore di III livello nell'ambito del Centro Nazionale Biodiversità.

Eppure il criterio surricordato letteralmente prevede che verranno valutate *"TUTTE le esperienze professionali non precedentemente considerate, con particolare riguardo al periodo passato in altre Istituzioni pubbliche o private prima dell'ingresso nel CNR"*. Ebbene perché quindi non sono stati considerati il conseguimento del dottorato (che non sembra poca cosa), l'attività di ricerca per l'Istituto per la Cerealicoltura di Foggia (che ha prodotto pubblicazioni scientifiche) e le altre attività suindicate? Esso sembrano *prima facie* senz'altro integrare pienamente il criterio in commento; ne consegue che, di nuovo, la Commissione appare avere violato, oltre che l'obbligo della motivazione del giudizio (ma di questo abbiamo già parlato, cfr. sopra punto 4 del presente ricorso, a pag.12), anche il criterio di valutazione espresso!

- Alla dott.ssa Frapiccini la Commissione ha riconosciuto il conseguimento di una borsa di studio, di assegni di ricerca, di una funzione di Guest Editor e, infine, del conseguimento di un brevetto da sub; attività tutte senz'altro integranti il criterio in commento ma, senza dubbio, ampiamente meno significative di quelle riportate dalla ricorrente (che peraltro ha conseguito anch'essa, senza che le siano stati riconosciuti dalla Commissione, tanto una borsa di studio quanto degli assegni di ricerca; cfr. All.10 a pag.4, parti evidenziate in verde).

- Al dott. Bernardi Aubry la Commissione ha riconosciuto la creazione di un indice di qualità dell'acqua, la partecipazione a commissioni di esame e la funzione di *external supervisor* presso la Stazione Zoologica A.Dohrn. Ma queste ultime due attività (commissario d'esame e l'attività presso la Stazione Zoologica) risultano essere GIA' state considerate nella valutazione della precedente sezione 2! (cfr. All.13, a pag. 3, parti evidenziate in rosso). Una duplicazione di valorizzazione quindi, in pieno contrasto col criterio in commento (*"saranno valutate tutte le esperienze*



professionali non precedentemente considerate”). Ne consegue un’evidente illogicità della valutazione ed una disparità di trattamento con la ricorrente!

- Al dott. Beritognolo la Commissione ha riconosciuto e valorizzato:

1. il dottorato e la ricerca svolte in Francia,
2. l’attività presso l’università della Tuscia,
3. la partecipazione ad un meeting internazionale,
4. un breve periodo di studio negli USA,
5. la funzione di responsabile per la sicurezza presso la sede di lavoro.

Ma anche in questo caso assistiamo ad una indebita duplicazione di valorizzazione delle attività! Infatti i primi due punti (dottorato in Francia ed Università della Tuscia) erano già stati considerati nella valutazione della sezione 2! Di nuovo, quindi, si evidenzia il palese errore della Commissione che anche in questo caso ha violato il criterio autoimposti di valutare, in questa sezione, solo ciò che NON era già stato valutato. Ad essere precisi (come già argomentato sopra, da metà pag.18, commentando il primo criterio relativo alla sezione 2) queste attività trovavano solo in questa sezione (la 4) la loro naturale collocazione e valorizzazione, proprio perché (come già detto sopra, a pag.18), si tratta di attività svolte PRIMA dell’ingresso al CNR e che non hanno, quindi, potuto portare alcuna diretta ricaduta sull’ente.

5.3/b -riassumendo i risultati dell’analisi della rispondenza all’unico criterio relativo alla sezione 4:

- la ricorrente si è vista riconosciute solo alcune delle attività caratterizzanti il suo percorso professionale antecedente l’ingresso al CNR; le attività non riconosciute (ad es. il dottorato, l’attività di ricerca presso l’Istituto per la Cerealicoltura) appaiono pienamente in linea col criterio in commento ma la Commissione, immotivatamente, **NON ne ha tenuto conto**. L’insieme delle attività della ricorrente (che appaiono meritevoli di valorizzazione) risultano complessivamente più numerose e significative di quelle riconosciute ai tre candidati presi a paragone, soprattutto in



considerazione dell'indebita duplicazione di valutazione (e conseguente valorizzazione) di cui sembrano aver goduto i dott.ri Bernardi Aubry e Beritognolo!

Sulla base delle argomentazioni suesposte può essere cautelativamente ipotizzato un punteggio di almeno 4 punti (Ottimo) per la valutazione della sezione 4 della ricorrente.

6) RIASSUMENDO IN PUNTO DI DIRITTO

Seppure è noto che la Commissione sia titolare di un'ampia discrezionalità e che il sindacato di legittimità del giudice presuppone che le valutazioni della Commissione siano inficiate *ictu oculi* da eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza e/o insufficienza della motivazione, dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o disparità di trattamento; nel presente caso riteniamo di avere ben dimostrato: in primo luogo (punto 4 del presente ricorso), l'illegittimità della modalità di assegnazione del punteggio per la mancanza di una qualsivoglia motivazione della stessa; infatti nulla nella valutazione della ricorrente (All.10) consente di comprendere perché il suo pur notevole curriculum abbia meritato i punteggi assegnati. Ne risulta la figura dell'**eccesso di potere per mancanza di motivazione!**

In secondo luogo, pur con tutte le difficoltà interpretative legate all'illegittimo *iter* procedurale costituito dall'ora ricordata mancanza di motivazione nell'attribuzione del punteggio, abbiamo dimostrato come la Commissione sia ripetutamente incorsa nell'inosservanza degli autolimiti avendo ignorato i criteri di valutazione stabiliti per ognuna delle tre sezioni considerate, **incorrendo così nei vizi di violazione della *lex specialis* costituita dal bando di concorso e di manifesta irragionevolezza.**

Infine, ma non meno importante, la valutazione nettamente inferiore (addirittura la metà!) della sezione 2 della ricorrente (*Contributo e risultati dell'attività*) rispetto a quella attribuita ai dott.ri Bernardi Aubry e Beritognolo, e comunque inferiore a quella attribuita alla dott.ssa Frapiccini, pur in presenza di una sostanziale identità di profilo professionale (anzi probabilmente superiore), evidenzia il vizio di **disparità di trattamento**. Il medesimo vizio è riscontrabile anche in relazione alle valutazioni delle sezioni 3 e 4 del curriculum (come dimostrato sopra ai punti 5.2 e 5.3), ma



certamente la valutazione più penalizzante, e senza dubbio meno giustificata, è quella relativa alla sezione 2; più penalizzante considerando che il suo “peso” in termini di punteggio finale è cinque volte maggiore rispetto alle altre due (25 punti max, le altre due 5 punti max ciascuna).

Come anticipato sopra nel commento finale sulla valutazione della sezione 2 (pag.34 del presente ricorso) è possibile ipotizzare un spiegazione per la incredibile sottovalutazione del curriculum della ricorrente, in particolare in relazione alle valutazioni addirittura doppie dei dott.ri Bernardi Aubry e Beritognolo. Ebbene dalla lettura della sezione 2 dei curriculum dei suddetti si evince che entrambi i candidati hanno aggiunto alla indicazione delle attività svolte dei mini-riassunti relativi ai risultati delle attività stesse; si vedano in proposito le parti evidenziate con fiancheggiatura viola di entrambi i curriculum (All.ti 12 e 14, pagg.1-3). Così facendo il testo è cresciuto a dismisura raggiungendo quasi il limite dimensionale di 20.000 caratteri imposto dall'allegato B al bando (cfr. All.9, a pag. 4, parte evidenziata in verde), e può quindi darsi che tale ipertrofia testuale abbia impressionato e mal guidato la valutazione della Commissione. Ma se ciò fosse davvero accaduto, e cioè se la Commissione ha valutato come “ottimo” (20 punti) la sezione 2 dei due vincitori di concorso, solo perché gli stessi hanno illustrato i risultati delle loro ricerche, avremmo una riprova della disparità di trattamento lamentata dalla ricorrente in quanto l'illustrazione dei risultati delle attività non era prescritta né richiesta né dai criteri, né dalle linee guida e la Commissione non può quindi, logicamente, fondarvi un giudizio positivo! L'art.3 del bando, al comma 7 – punto g, dice espressamente che i prodotti/titoli richiamati nelle sezioni 2 e 4 del curriculum (documenti contenenti i risultati delle attività svolte) dovevano essere allegati allo stesso in un unico documento in formato PDF (cfr. All.1, a pag.6, parte evidenziata in verde); ed infatti la ricorrente così ha fatto, allegando al proprio curriculum l'elenco dei Prodotti e Titoli relativi alle attività svolte (All.18). Anche l'art.6 del bando, al comma 3, ribadisce che l'elenco dei prodotti/titoli richiamati nelle sezioni 2 e 4: *“sarà utilizzato a corredo della valutazione delle suddette sezioni 2 e 4... ..”* (All.1, a pag. 8, parte evidenziata in verde); e l'allegato B) al bando chiariva che nel curriculum andava riportata: *“la sintesi della tua attività.. .., inserendo i tuoi*



*prodotti della ricerca e titoli nel loro contesto” (All.9, a pag.4, parte evidenziata in rosa). La ricorrente si è attenuta scrupolosamente ai suddetti dettami ed infatti tutte le sue attività surricordate al punto 5 del presente ricorso, sono state presentate nel curriculum sempre corredate del riferimento ai documenti/prodotti/titoli ad esse relative, tutti allegati alla domanda, affinché la Commissione potesse prenderne correttamente visione e li utilizzasse: “*a corredo della valutazione delle suddette sezioni 2 e 4... ..*” come imposto dall’art.6 del bando (All.1, a pag. 8, parte evidenziata in verde).*

Considerata la quantità e la significatività delle attività presentate dalla ricorrente nella sezione 2 della domanda, se la suddetta avesse tentato di riassumere anche i risultati delle attività stesse avrebbe ampiamente superato il limite dimensionale massimo imposto surricordato di 20.000 caratteri (All.9 a pag.4). Insomma, se la ora tentata ricostruzione delle valutazioni della Commissione corrispondesse al vero, ci troveremmo dinanzi ad un risultato davvero paradossale: la ricorrente avendo al proprio attivo troppe attività sarebbe risultata penalizzata rispetto a chi, avendo fatto meno, ha avuto spazio e modo di poter illustrare i risultati direttamente nel curriculum (risparmiando alla Commissione l’onere di andarseli a leggere negli allegati) rimanendo entro i limiti dimensionali imposti al curriculum!

7) IN CONCLUSIONE RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DELLE SEZIONI 2, 3 e 4 DELLA RICORRENTE:

Sulla base delle argomentazioni suesposte può essere cautelativamente ipotizzato un punteggio di 20 punti (Ottimo) per la valutazione della sezione 2, un punteggio di 3 punti (Buono) per la valutazione della sezione 3, ed un punteggio di 4 punti (Ottimo) per la valutazione della sezione 4 della ricorrente. In particolare per la sezione 2 tale proposta di valutazione pecca forse per difetto rispetto alla valutazione dei vincitori di concorso qui presi a paragone ma, sia chiaro, non è intenzione né interesse della ricorrente mettere in dubbio la professionalità ed il valore scientifico dei suddetti; col presente ricorso si contesta solo la disparità di trattamento subita.



Tutto ciò premesso, si rappresenta che con la eventuale valorizzazione del punteggio come sopra calcolato la ricorrente dott.ssa Mattioni avrebbe conseguito la seguente valutazione:

Sezione 1) Prodotti e Titoli scelti	punti 36/45
Sezione 2) Contributo e risultati dell'attività	punti 20/25
Sezione 3) Prospettive scientifiche e potenziale	punti 3/5
Sezione 4) Percorso professionale	punti 4/5
Valorizzazione dell'attività svolta presso il CNR	punti 3,79/10
Colloquio	punti 10/10
TOTALE	punti 76,79/100

Ciò avrebbe consentito alla ricorrente di classificarsi al posto n.23 della graduatoria di merito ed essere, quindi, classificata tra i vincitori di concorso.

8) CONSIDERAZIONI FINALI

A conclusione dell'esposizione appare utile evidenziare che:

1) il fatto che la ricorrente abbia ottenuto il massimo del punteggio nella prova orale (10 punti) non può non avere un chiaro valore indiziario in ordine alla corretta valutazione in particolare delle attività oggetto della sezione 2 del curriculum della ricorrente. Ricordiamo infatti che l'art. 7 del bando prevedeva che: *"Il colloquio, che potrà essere svolto con modalità telematiche, consisterà in una breve dissertazione sulle esperienze scientifiche e professionali del candidato e sarà finalizzato ad accertare gli obiettivi del candidato, la sua autonomia, la sua visione nell'ambito delle ricerche di proprio interesse e la capacità di svilupparne ulteriori, l'interesse verso nuove progettualità e la capacità di implementazione di modelli innovativi."* (cfr. All.1, art.7, a pag.9, parte evidenziata in giallo). Nel colloquio i dott. Bernardi Aubry e Beritognolo hanno ottenuto una valutazione di 7 punti, la dott.ssa Frapiccini di 4 punti (All.19, pagg. 2, 3 e 6, parti evidenziate in giallo); cioè una valutazione **inferiore da un terzo a meno della metà** rispetto a quella della ricorrente; il che considerando che nel colloquio sono state esaminate di ogni candidato proprio: *"le esperienze scientifiche e professionali, la sua autonomia, la sua visione nell'ambito della ricerca* (art.7 del



bando) NON può non avere un chiaro significato, seppur indiziario, della grave sottovalutazione di cui è stata oggetto la ricorrente in particolare in relazione alla sezione 2 del curriculum (che, non dimentichiamolo, aveva un elevato peso relativo, 25 punti max, nel risultato finale).

2) Infine: la ricorrente ha correttamente tentato di risolvere la questione proponendo istanza di revisione della valutazione in autotutela (All.5), istanza ampiamente motivata in ordine ai gravi vizi riscontrati nella valutazione, in particolare, della sua attività illustrata nella sezione 2, ma anche in relazione alle sezioni 3 e 4. Ebbene già in premessa abbiamo ricordato che il CNR ha risposto negativamente supportando il diniego di revisione con una pseudo motivazione con la quale non ha minimamente argomentato nel merito dell'istanza presentata, limitandosi ad opporre il mero concetto di discrezionalità tecnica della Commissione che, come tale, sembra (secondo il CNR) tutto possa giustificare/rendere lecito (All.6 – e-mail di risposta del CNR all'istanza di revisione). Tale comportamento contribuisce a giustificare la richiesta di condanna alle spese del presente giudizio.

Per le ragioni sopra esposte la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata propone,

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

al Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa e degli altri adempimenti di rito, in accoglimento della presente domanda, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

a) annullare la graduatoria, in parte qua limitatamente alla posizione della ricorrente e della controinteressata, del concorso in oggetto e ogni altro atto presupposto e/o conseguente per le ragioni esposte in narrativa, compresa l'assunzione della controinteressata nella nuova qualifica;



b) accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio dovuto in seguito al riesame dei titoli contestati con l'attribuzione minima di ulteriori punti 12; in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla riformulazione della graduatoria, previo riesame del giudizio espresso dalla Commissione, sulla scorta delle censure sopra formulate;

c) condannare di conseguenza la convenuta amministrazione alla riformulazione della graduatoria sulla scorta dell'accoglimento delle censure sopra formulate, con l'inserimento della ricorrente tra i vincitori del concorso con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2023, previo passaggio alla nuova qualifica funzionale;

d) condannare la convenuta amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2023 alla data della sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

e) dichiarare l'illegittimità del comportamento della convenuta amministrazione;

f) condannarsi la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si dichiara, altresì, come disposto dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice civile così come debitamente novellato dal Decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con modificazione, dalla Legge n. 111 del 2011 che il valore del presente procedimento è indeterminabile. Contributo unificato euro 259,00.

Si depositano i documenti indicati in atto.

Orvieto, 25 marzo 2025

avv. Marco Tamburini

avv. Francesco Venturi



ELENCO ALLEGATI:

0. estratto del cedolino stipendiale della dott.ssa C. Mattioni,
1. bando CNR del concorso 315.63 PR, pubblicato nel gennaio 2023,
2. art.15 del CCNL 7 aprile 2006 per il personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione,
3. domanda di partecipazione/curriculum della dott.ssa C. Mattioni,
4. graduatoria dei vincitori dell'area concorsuale 28 del concorso 315.63, pubblicata in data 17 luglio 2024,
5. istanza di rivalutazione in autotutela presentata in data 2 agosto 2024 dalla dott.ssa Mattioni,
6. risposta CNR all'istanza di rivalutazione in autotutela in data 6 novembre 2024,
7. sentenza delle SSUU della Corte di Cassazione n. 8985/2018,
8. criteri di valutazione pubblicati dalla Commissione in data 19 febbraio 2024,
9. allegato B) al bando CNR del concorso 315.63 PR,
10. valutazione sezioni 2, 3 e 4 del curriculum della dott.ssa C. Mattioni,
11. valutazione sezioni 2, 3 e 4 del curriculum della dott.ssa Frapiccini,
12. domanda di partecipazione/curriculum della dott.ssa Frapiccini,
13. valutazione sezioni 2, 3 e 4 del curriculum del dott. Bernardi Aubry,
14. domanda di partecipazione/curriculum del dott. Bernardi Aubry,
15. valutazione sezioni 2, 3 e 4 del curriculum del dott. Beritognolo,
16. domanda di partecipazione/curriculum del dott. Beritognolo,
17. sintesi delle produzioni scientifiche estratto dal sito www.scopus.com della dott.ssa Mattioni, della dott.ssa Frapiccini, del dott. Bernardi Aubry e del dott. Beritognolo,
18. prodotti e titoli allegati dalla dott.ssa Mattioni alla propria domanda di partecipazione/curriculum,
19. punteggi delle prove orali della dott.ssa Mattioni, della dott.ssa Frapiccini, del dott. Bernardi Aubry e del dott. Beritognolo.

